

Allegato A

FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS 2021-2027

AVVISO PUBBLICO
PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER AZIENDALI A
CATALOGO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE
CONTINUA A VALERE SUL PROGRAMMA REGIONALE
LOMBARDIA FSE+ 2021-2027 –
QUARTA EDIZIONE

Priorità 1 Occupazione

Obiettivo specifico ESO4.4. Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano conto dei rischi per la salute

Azione d.1. Sostegno all'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro

INDICE

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE	3
A.1 FINALITÀ E OBIETTIVI.....	3
A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI	4
A.3 SOGGETTI BENEFICIARI.....	7
A.4 SOGGETTI DESTINATARI	9
A.5 SOGGETTI EROGATORI.....	10
A.6 DOTAZIONE FINANZIARIA	11
B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE.....	11
B.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE.....	11
B.1.a Reg. (UE) n. 2831/2023 per gli aiuti di importanza minore "de minimis"	13
B.1.b Procedimento amministrativo per la registrazione dell'aiuto sul Registro Nazionale Aiuti - RNA 14	
B.2 CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA FORMATIVA A CATALOGO	14
B.2.a Catalogo regionale di formazione continua.....	14
B.2.b Formazione a distanza (FAD)	16
B.2.c Attestazioni e certificazioni.....	17
B.2.d Registrazione delle presenze e assenze	18
B.3 SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ	19
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	20
C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	20
C.1.a Profilazione del beneficiario.....	21
C.1.b Presentazione della Domanda di finanziamento.....	21
C.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE	24
C.3 ISTRUTTORIA	24
C.3.a Modalità e tempi del processo	24
C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande	24
C.3.c Integrazione documentale in fase di istruttoria	25
C.3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria.....	25
C.4 MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE.....	25
C.4.a Adempimenti post concessione.....	26
C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione	26
C.4.c Liquidazione del finanziamento.....	29
C.4.d Integrazione documentale in fase di rendicontazione	29
C.4.e Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi	29
D. DISPOSIZIONI FINALI	29
D.1 OBBLIGHI DELLE IMPRESE AMMESSE E DEI SOGGETTI EROGATORI	29

D.1.a	<i>Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari</i>	<i>31</i>
D.2	PROROGHE DEI TERMINI.....	32
D.3	ISPEZIONI E CONTROLLI	32
D.4	MONITORAGGIO DEI RISULTATI	32
D.5	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	34
D.6	TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	34
D.7	PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI.....	34
D.8	DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI.....	39
D.9	DEFINIZIONI E GLOSSARIO	39
D.10	RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI	40
D.11	ALLEGATI.....	41

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

Nell'ambito del Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027 (di seguito anche "PR FSE+ 2021-2027"), in particolare nel contesto dell'Obiettivo specifico ESO4.4¹ e dell'Azione d.1², Regione Lombardia intende proseguire nella direzione di promuovere investimenti volti a **sostenere le imprese e i lavoratori nell'adattamento ai cambiamenti** derivanti dalle modifiche del contesto tecnologico, ambientale e socio-sanitario nel quale si trovano ad operare le imprese. Questi investimenti sono finalizzati a rispondere alle esigenze di *reskilling* e *upskilling* dei lavoratori dipendenti e indipendenti e intendono rispondere in maniera efficace alle sfide della transizione ecologica e digitale e di ricerca diffusa, innovazione e competitività sui mercati globali. In questa ottica, la formazione e, in particolare, la formazione continua risultano lo strumento chiave per affrontare il processo di digitalizzazione, la risposta alla crisi climatica e di evoluzione dei consumi verso modelli di sostenibilità.

La **quarta edizione** della misura di Formazione continua a valere sul PR FSE+ 2021-2027 si pone in continuità rispetto a quelle attuate da Regione Lombardia a partire dalla fine del 2022³, a metà 2023⁴ e alla fine del 2025⁵.

La misura **conferma gli elementi principali delle precedenti**, quali il Catalogo regionale della formazione continua, la concessione di voucher per la fruizione dei corsi formativi selezionabili direttamente dal Catalogo, i massimali dei voucher differenziati per EQF (European Qualifications Framework) e i massimali annui riconoscibili al singolo lavoratore e alla singola azienda. La presente edizione prevede una percentuale variabile di finanziamento pubblico, modulata sulla base del numero di addetti del soggetto beneficiario come specificato al par. B.1.

In linea con le precedenti edizioni della misura di formazione continua, sia quelle finanziate a valere sul POR FSE 2014-2020 (Fase VI) sia quelle finanziate a valere sul PR FSE+ 2021-2027 (prima, seconda e terza edizione), la quarta edizione oggetto del presente avviso ha lo scopo di favorire lo **sviluppo del capitale umano rispetto alle esigenze formative specifiche di tutte le figure professionali e di tutte le tipologie di impresa** che caratterizzano il tessuto produttivo lombardo.

Il presente Avviso si conforma ai seguenti principi:

- di sviluppo sostenibile, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 e con la Strategia regionale di sviluppo sostenibile e delle politiche dell'Unione in materia ambientale conformemente agli artt. 11 e 191, par. 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, nonché in coerenza con il principio DNSH di non "non arrecare danno significativo" secondo quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Il principio del DNSH è rispettato dal momento che le tipologie di interventi, per loro natura, non arrecano danno;

¹ Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano conto dei rischi per la salute.

² Sostegno all'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro.

³ DGR n. XI/7287 del 7 novembre 2022

⁴ DGR n. XII/9724 del 28 giugno 2023 e ss.mm.ii.

⁵ DGR n. XII/4158 del 31 marzo 2025 e DGR n. XII/4922 del 1° agosto 2025.

- di Parità di genere, per cui deve essere garantita la fruizione delle attività da parte di chiunque;
- di assenza del c.d. doppio finanziamento, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da bilancio regionale;
- nonché ai principi generali previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

A.2 Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 s.m.i.;
- Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e s.m.i.;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione);
- Regolamento (UE) n. 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- Regolamento (UE) 2025/1913 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 settembre 2025 recante modifica del regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per quanto riguarda misure specifiche finalizzate ad affrontare sfide strategiche;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica italiana CCI 2021IT16FFPA001 relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, che stabilisce le priorità di investimento concordate per la transizione verde e digitale dell'Italia, promuovendo al contempo

interventi di politica attiva volti a migliorare l'occupazione e l'occupabilità nell'ambito dell'Obiettivo strategico di Policy 4 – Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;

- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)5302 final del 18 luglio 2022 che approva il programma "PR Lombardia FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Lombardia in Italia CCI 2021IT05SFPR008;
- Comunicazione della Commissione (C/2024/7467) "Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060 (regolamento recante disposizioni comuni)".

Normativa nazionale

- Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" e s.m.i.;
- Decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";
- Vademecum del FSE+ 2021-2027, versione consolidata presentata nella riunione del Sottocomitato dei diritti sociali del 23 ottobre 2025;
- DPR 10 marzo 2025, n. 66 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti);
- Decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante "Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160", limitatamente alle seguenti disposizioni compatibili con la disciplina europea in materia di aiuti di stato e fondi strutturali e con le competenze regionali, artt. 9,11,12,13,14,15,17, come previsto dal combinato disposto dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 1."

Disciplina regionale

- Legge regionale n. 22 del 28 settembre 2006 "Il mercato del lavoro in Lombardia" e s.m.i.;
- Legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" e s.m.i.;
- D.D.U.O. n. 11809 del 23 dicembre 2015 "Nuovo repertorio regionale delle qualificazioni professionali denominato 'Quadro regionale degli standard professionali', in coerenza con il repertorio nazionale e con il sistema nazionale di certificazione delle competenze" e s.m.i.;
- D.D.U.O. n. 12453 del 20 dicembre 2012 "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata" e s.m.i.;

- Programma Regionale (PR) a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia, approvato con Decisione C(2022)5302 final del 18 luglio 2022, aggiornata con Decisione di esecuzione della Commissione C(2026) 1698 final del 11.3.2026 con cui è stata approvata dalla CE la versione 2.0 del PR Lombardia FSE+ 2021-2027;
- D.G.R. n. XI/6214 del 4 aprile 2022, con cui la Giunta Regionale ha approvato, tra l'altro, la proposta di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia e individuato l'Autorità di Gestione pro tempore del Programma FSE+ 2021-2027, successivamente confermata con DGR n. XI/6606 del 30 giugno 2022 e dalla DGR n. XII/628 del 13/07/2023;
- D.G.R. n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027;
- DGR N. XII/ 5578 del 22/12/2025 con la quale la Giunta ha approvato la proposta di riprogrammazione del Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 di Regione Lombardia, inserita nel quadro della Revisione intermedia della politica di coesione (Middle Term Review - MTR), che consente agli Stati membri di riallocare parte delle risorse disponibili verso le nuove priorità considerate strategiche per l'UE, tra cui il rafforzamento della competitività attraverso tecnologie (STEP) e il sostegno alle attività connesse allo sviluppo delle competenze per la preparazione civile;
- D.D.U.O. n. 7182 del 29/05/2026 "Approvazione della versione 4.0 del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del PR LOMBARDIA FSE+ 2021-2027 – revisione del SI.GE.CO. approvato con D.D.U.O. n. 9280 del 30/06/2025";
- D.D.U.O. n. 6570 del 19/05/2026, che approva le "Brand Guidelines FSE+ 2021-2027", contenente indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione da parte di Regione Lombardia e dei beneficiari degli interventi cofinanziati dalla politica di coesione dell'Unione europea;
- D.G.R. n. XI/6696 del 18 luglio 2022 "Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro – revoca delle D.G.R.: 26 ottobre 2011 - n. IX/2412, n. XI/2861 del 18 febbraio 2020 e n. XI/5030 del 12/7/2021";
- DDUO n. 14056 del 3 ottobre 2022 "Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi al lavoro in attuazione della d.g.r. n. Xi/6696 del 18 luglio 2022";
- D.D.U.O. n. 15225 del 25 ottobre 2022 "Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sezione B in attuazione della D.G.R. n. XI/6696 del 18 luglio 2022";
- D.D.U.O. n. 15516 del 28 ottobre 2022 "Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sezione A in attuazione della D.G.R. n. XI/6696 del 18 luglio 2022";
- D.D.U.O. n. 12453 del 20 dicembre 2012 "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata";
- D.D.U.O. n. 11809 del 23 dicembre 2015 "Nuovo repertorio regionale delle qualificazioni professionali denominato «Quadro regionale degli standard professionali», in coerenza con il Repertorio nazionale e con il sistema nazionale di certificazione delle competenze" e ss.mm.ii.;
- D.D.U.O. n. 19023 del 23 dicembre 2022 "Aggiornamento del quadro regionale degli standard professionali di Regione Lombardia con l'inserimento di nuovi profili e nuove competenze";

- D.G.R. n. XI/6380 del 16 maggio 2022 "Indicazioni per la realizzazione dei percorsi dell'offerta formativa regionale e dei servizi al lavoro a valere dal 1° settembre 2022";
- D.D.G. n. 19104 del 23 dicembre 2022 che ha approvato la disciplina per la rilevazione delle presenze e la registrazione delle attività nella filiera formativa;
- D.D.G. n. 12943 del 04 settembre 2023 che ha modificato e integrato la disciplina per la rilevazione delle presenze e la registrazione delle attività nella filiera formativa, già approvata con DDG n. 4873 del 31 marzo 2023;
- D.D.U.O. 14406 del 27 settembre 2023 avente come oggetto "Determinazioni in merito all'applicazione della "disciplina GRS" di registrazione elettronica delle presenze/assenze, già fissata con decreto n. 6093 del 26 aprile 2023, ai corsi formativi di formazione continua avviati nell'ambito dell'avviso pubblico approvato con decreto n. 17595/2022";
- Decreto n. 15537 del 31 ottobre 2025 "Approvazione della disciplina per la rilevazione delle presenze e la registrazione delle attività nella filiera formativa per l'a.f. 2025/2026 e completa sostituzione dei ddg n. 11095 del 1° agosto 2025 e n. 12493 del 4 settembre 2023;
- D.G.R. n. XI/7837 del 12 febbraio 2018 avente come oggetto "Approvazione della policy regionale «Regole per il governo e applicazione dei principi di privacy by design e by default ai trattamenti di dati personali di titolarità di Regione Lombardia»;
- D.D.U.O. n. 17076 del 26 novembre 2025 "Modifica nuove indicazioni per l'applicazione dei Criteri di riduzione del contributo, nel rispetto del principio di proporzionalità in presenza di carenze o non conformità alle disposizioni di riferimento delle operazioni in sede di verifiche di gestione ai sensi dell'art. 74 del Reg. (UE) n.1060/2021;
- DGR n. XII/4921 del 1° agosto 2025 "Sistema di accreditamento regionale per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale di cui alla DGR 6696/2022 e ss.mm.ii. - disposizioni in materia di sedi ausiliarie".
- DGR n. 5965 del 07/04/2026 recante "Procedure per la gestione delle irregolarità riscontrate nella realizzazione dei percorsi di formazione professionale extra ordinamentale";
- DGR n. XII/6232 del 28 maggio 2026 "Approvazione delle Linee Guida per l'attuazione di interventi di Formazione Continua a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027 – Priorità 1, Obiettivo specifico ESO 4.4 – Azione D.1 (Sostegno all'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro);
- DDUO n. 3084 del 10 marzo 2026 "PR FSE+ 2021-2027 - Approvazione dell'analisi dei rischi e metodologie di campionamento per le verifiche in loco di cui all'art. 74 del Reg. (UE) n. 1060/2021";
- DDUO n. 6975 del 27 maggio 2026 "PR FSE+ 2021-2027 - Aggiornamento della metodologia di analisi e valutazione del rischio ex ante per le verifiche di gestione amministrative (on desk) di cui all'art. 74 del Reg. (UE) n. 1060/2021";
- DDUO n. 8796 del 1 luglio 2026 "PR FSE+ 2021-2027 - metodologia di analisi e valutazione del rischio ex ante per la verifica a campione delle autodichiarazioni dei beneficiari in merito al possesso di determinati requisiti di ammissibilità".

A.3 Soggetti beneficiari

I soggetti ammessi a presentare domanda di finanziamento per l'erogazione di voucher formativi aziendali sono le imprese aventi unità produttiva/sede operativa attiva ubicata sul territorio di Regione Lombardia.

Con impresa s'intende, secondo il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, un soggetto che svolge attività economica d'impresa in modo abituale, continuativo e prevalente, possiede una partita IVA, ed è iscritto alla Camera di Commercio di competenza.

Rientrano in tale fattispecie, e sono beneficiarie del presente Avviso, indipendentemente dal codice Ateco posseduto:

- Imprese, incluse le società cooperative;
- Enti del Terzo Settore, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), che svolgono attività economica d'impresa;
- Associazioni riconosciute e fondazioni che svolgono attività economica, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;

Sono inoltre beneficiari:

- Lavoratori autonomi⁶ e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che esercitano l'attività sia in forma autonoma sia in forma associata. Tali soggetti devono presentare:
 - domanda individuale qualora la formazione sia rivolta al libero professionista, lavoratore autonomo o ai soci dello studio associato, (se del caso ogni socio dovrà presentare una domanda);
 - domanda cumulativa qualora la formazione sia rivolta ai dipendenti dello studio associato.
- Ditte individuali

Non sono ammessi a presentare domanda di finanziamento per l'erogazione di voucher formativi aziendali i seguenti soggetti:

- le imprese familiari, di cui all'art. 230-bis del Codice Civile;
- le imprese che risultino essere operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli appartenenti alla classificazione Ateco 2025 – sezione A codice 01 (Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi), 02 (Silvicoltura e utilizzo di aree forestali) e 03 (Pesca e acquacoltura) e relative sottocategorie, in quanto già individuali quali soggetti beneficiari nell'ambito dell'Avviso di cui al Decreto n. 12484 del 11 settembre 2025 “Approvazione dell'avviso pubblico per l'assegnazione di voucher aziendali a catalogo per interventi di formazione continua – Terza edizione – Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027 – Priorità 1, Obiettivo specifico ESO 4.4 – Azione D.1 (Sostegno all'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro);
- Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*” e ss.mm.ii.⁷;
- Associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori;

⁶ Ai sensi del presente Avviso sono considerati lavoratori autonomi anche i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata continuativa (CO.CO.CO.) dotati o privi di Partita IVA e gli iscritti alla gestione separata INPS non aventi Partita IVA.

⁷ Sono altresì escluse le autorità amministrative indipendenti, nonché tutti i soggetti che sono indicati espressamente nell'elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche, pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3 della l. n. 196/2009 e ss.mm.ii., o rientranti tra i comparti sottoposti o comunque tenuti all'applicazione del regime di contrattazione collettiva di lavoro nazionale attribuita all'ARAN. Sono, inoltre, escluse dai benefici i soggetti qualificabili come pubblici, in quanto costituiti, riconosciuti da norme di legge, vigilati e/o finanziati dalla pubblica amministrazione e attraverso i quali quest'ultima svolge la sua funzione amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico. Sono da considerare pubblici gli organismi di diritto pubblico ex articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.. Sono, infine, escluse dai benefici le società in house partecipate da pubbliche amministrazioni e soggette ai poteri di controllo e vigilanza di queste ultime, ex articolo 16 del D.lgs. n. 175/2016.

- Enti che erogano attività di formazione iscritti alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, Università lombarde e loro consorzi, Fondazioni ITS.

Per la fruizione del voucher **i beneficiari non possono rivolgersi ad operatori accreditati con i quali esiste un vincolo** di cui all'art. 2359 "Società controllate e società collegate" o 2341 bis "Patti parasociali" del Codice civile o agli articoli 120-123 del Testo Unico per la Finanza per le società quotate in borsa, che regolano la questione dei patti parasociali, nonché della loro pubblicità. Infatti, ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023 tali società costituiscono "impresa unica".

Inoltre, non possono erogare servizi, nonché usufruire dell'agevolazione, le società che, a qualsiasi titolo, prestano servizi di consulenza e assistenza tecnica a favore delle Autorità coinvolte nell'attuazione, controllo, certificazione e sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027.

A.4 Soggetti destinatari

L'Avviso è destinato a:

1. lavoratori dipendenti in servizio, anche beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, di datori di lavoro rientranti nelle categorie di cui al paragrafo A.3 assunti presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale);
2. soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili);
3. titolari e soci di micro, piccole, medie e grandi imprese con sede legale in Lombardia e iscritte alla Camera di Commercio di competenza;
4. titolari di ditte individuali;
5. lavoratori autonomi⁸ e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che esercitano l'attività sia in forma autonoma sia in forma associata.

Tutti i destinatari devono essere in servizio in sedi operative ubicate in Regione Lombardia.

Sono esclusi da questa misura:

- i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, ai sensi del D.lgs. 81/2015;
- i lavoratori con contratto di somministrazione, ai sensi del D.lgs. 81/2015;
- i soggetti con contratto di tirocinio, ai sensi della L. 99/2013;
- i lavoratori con contratto di apprendistato, ai sensi del D.lgs. 81/2015, **il cui periodo formativo è ancora in corso al momento della presentazione della domanda di voucher;**
- i soggetti titolari di cariche societarie che non rientrano tra i titolari, soci e/o lavoratori dipendenti del beneficiario (come ad esempio gli amministratori delegati, i componenti del Consiglio di Amministrazione, eccetera);
- i destinatari che, alla data di concessione dell'agevolazione, abbiano già in corso altre politiche attive che prevedono percorsi formativi; a titolo esemplificativo, "Dote Unica Lavoro V Fase", "Patti territoriali per le competenze e per l'occupazione. Seconda fase – Formazione Continua", "Formare per assumere" ed eventuali successive riedizioni delle misure.
- nel solo caso di impresa familiare, di cui all'art. 230-bis del Codice civile, i collaboratori o coadiuvanti dell'imprenditore che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nell'impresa.

⁸ Ai sensi del presente Avviso sono considerati lavoratori autonomi anche i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata continuativa (CO.CO.CO.) dotati o privi di Partita IVA e gli iscritti alla gestione separata INPS non aventi Partita IVA.

A.5 Soggetti erogatori

Per la fruizione del voucher le imprese devono rivolgersi esclusivamente ai seguenti soggetti erogatori, la cui Offerta formativa è stata approvata nell'ambito del Catalogo di cui al par.B.2.:

- Soggetti iscritti alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, con numero **definitivo** di iscrizione alla data di presentazione dell'offerta formativa;
- Università legalmente riconosciute con sede legale o operativa in Regione Lombardia ai sensi della L.R. 33/2004 e loro Consorzi;
- Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), di cui al D.P.C.M. del 25 gennaio 2008, con sede legale e operativa in Regione Lombardia.

È responsabilità dei soggetti di cui sopra programmare, gestire ed erogare i percorsi formativi; pertanto, non è ammessa la delega delle attività.

Per poter erogare i percorsi formativi, i soggetti di cui sopra devono preventivamente registrarsi nel sistema informativo Sistema Informativo Unitario Operatori - SIUO.

Tutte le professionalità coinvolte nell'erogazione dei percorsi formativi, **compresi i docenti**, devono avere i requisiti previsti dall'accREDITAMENTO regionale e, in relazione ai soggetti iscritti alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, essere preventivamente registrate sul **Sistema Informativo Unitario Operatori (SIUO)**.

Per quanto attiene alle Università e Fondazioni ITS, non accreditate alle sezioni A o B dell'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, l'anagrafica del docente dovrà essere inserita manualmente nel sistema SIUF allegando altresì la lettera d'incarico, il curriculum vitae aggiornato e/o il contratto del docente stesso.

In sede di presentazione dell'offerta formativa **i soggetti erogatori** dovranno:

- indicare se il docente sia una risorsa interna o esterna;
- caricare nel sistema informativo SIUF il curriculum vitae, redatto in formato europeo, sottoscritto dall'interessato ai sensi del d.p.r. 445/2000 ed aggiornato all'anno in corso;
- nel caso di risorse esterne dovranno caricare nel sistema informativo SIUF **lettera d'incarico/contratto di collaborazione** sottoscritto dall'Ente di Formazione e il docente incaricato. **Si specifica che le eventuali risorse esterne dovranno essere liberi professionisti pertanto non assunti alle dipendenze dell'impresa richiedente il voucher.**

Come già indicato al paragrafo A.3, per la fruizione del voucher le imprese non possono rivolgersi ad Operatori accreditati con i quali esiste un vincolo di cui all'art. 2359 "Società controllate e società collegate" o 2341 bis "Patti parasociali" del Codice civile o agli articoli 120-123 del Testo Unico per la Finanza per le società quotate in borsa, che regolano la questione dei patti parasociali, nonché della loro pubblicità. Infatti, ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023 tali società costituiscono "impresa unica".

Infine, si specifica che i percorsi formativi dovranno essere svolti presso le sedi accreditate degli operatori eroganti o, in alternativa, in spazi disponibili presso sedi aziendali private definiti come "sedi ausiliarie" ai sensi della DGR 4921 del 01/08/25, in tal caso i soggetti coinvolti (soggetto erogatore e soggetto ospitante) dovranno conformarsi alle procedure indicate nella DGR stessa.

A.6 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria messa a disposizione per l'attuazione degli interventi di Formazione continua – Quarta edizione è pari a **€ 10.000.000,00** a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027, nell'ambito dell'Obiettivo specifico ESO4.4, Azione d.1., che trova copertura a valere sui capitoli del bilancio regionale degli esercizi finanziari 2026, 2027, così suddivisi:

% Quota	Capitoli	Importo Complessivo	Di cui nel 2026	Di cui nel 2027
Quota Regione 18%	015709	€ 1.404.000,00	€ 540.000,00	€ 864.000,00
Quota UE 40%	015710	€ 3.120.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.920.000,00
Quota Stato 42%	015711	€ 3.276.000,00	€ 1.260.000,00	€ 2.016.000,00
Quota Regione 18%	015712	€ 396.000,00	€ 180.000,00	€ 216.000,00
Quota UE 40%	015713	€ 880.000,00	€ 400.000,00	€ 480.000,00
Quota Stato 42%	015714	€ 924.000,00	€ 420.000,00	€ 504.000,00
Totale		€ 10.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 6.000.000,00

Ai sensi dall'art. 2, punto 4) del Reg (UE) n. 1060/2021, si considera come "operazione" l'insieme dei voucher finanziati nell'ambito del presente Avviso e, ai sensi dell'art. 2, punto 9) lettera d) del medesimo Regolamento, si considera come "beneficiario" Regione Lombardia, in quanto organismo che concede l'aiuto.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

Il modello attuativo della misura prevede che il soggetto ammesso a presentare domanda di voucher, di cui al paragrafo A.3, possa scegliere dal Catalogo, di cui al paragrafo B.2, l'offerta formativa reputata maggiormente in linea con le proprie esigenze formative.

I voucher formativi aziendali consentono ai lavoratori, di cui al paragrafo A.4, di partecipare ai corsi di formazione selezionabili dal Catalogo.

Al momento della richiesta del voucher da parte dei soggetti ammessi è necessario indicare e dettagliare l'anagrafica dei lavoratori, di cui all'allegato A.4 Domanda iscrizione agli interventi FSE+, per i quali si richiede il contributo.

I voucher formativi aziendali si compongono dei singoli voucher formativi rivolti **a ciascun destinatario**, che può fruire di uno o più percorsi formativi, fino al raggiungimento del valore massimo complessivo di **€ 2.000,00 per annualità solare**.

Per l'**annualità** 2026 l'importo massimo a disposizione per ciascun soggetto destinatario a valere sulla "Quarta edizione di formazione continua" finanziata dal PR FSE+ 2021-2027 deve tenere conto di quanto già fruito nell'annualità 2026 a valere sull'Avviso approvato con il Decreto n. 12484 Del 11/09/2025 di "Formazione Continua PR FSE+ 2021-2027 – Terza Edizione".

Ciò significa che il cumulo della quota di finanziamento pubblico dei diversi voucher richiesti nel 2026 per ciascun soggetto destinatario non deve superare i € 2.000,00.

Il costo massimo rimborsabile all'impresa per la fruizione dei percorsi si differenzia in funzione del livello di competenze da acquisire:

- Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF tra 6 e 8: fino a **€ 2.000,00** per lavoratore;
- Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF tra 4 e 5: fino a **€ 1.500,00** per lavoratore;
- Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF 3: fino a **€ 800,00** per lavoratore.

Il beneficiario dell'agevolazione può presentare più domande di finanziamento per destinatari diversi e/o per gli stessi destinatari ma per edizioni che prevedano **il raggiungimento di competenze diverse**.

Ogni impresa può presentare richiesta di formazione per uno o più lavoratori, fino al completo utilizzo dell'importo massimo di **€ 50.000,00 spendibili per anno solare**.

Come già indicato sopra con riferimento ai soggetti destinatari della formazione, per l'**annualità 2026** l'importo massimo a disposizione per ciascun'impresa a valere sulla "Quarta edizione di formazione continua" finanziata dal PR FSE+ 2021-2027 deve tenere conto di quanto già fruito nell'annualità 2026 a valere sull'Avviso approvato con il Decreto n. 12484 Del 11/09/2025 di "Formazione Continua PR FSE+ 2021-2027 – Terza Edizione".

Ciò significa che il cumulo dei contributi richiesti nel 2026 per ciascuna impresa non deve superare i € 50.000,00.

Il contributo è erogato a seguito dell'ammissione a finanziamento e della conclusione del corso, limitatamente ai soggetti destinatari che hanno completato **almeno il 75% della durata prevista del corso**.

Agli importi del voucher si applicano le percentuali di finanziamento pubblico sulla base della categoria del soggetto beneficiario richiedente e/o del numero degli addetti dello stesso. **Tale informazione, dichiarata in fase di adesione dal soggetto beneficiario, sarà verificata da Regione Lombardia consultando il dato relativo agli addetti presenti in visura camerale al momento dell'istruttoria della domanda di voucher.**

Di seguito la modulazione delle quote di finanziamento pubblico e cofinanziamento privato:

Categoria di soggetto richiedente	Finanziamento pubblico	Cofinanziamento da parte del beneficiario
Lavoratori autonomi, Liberi professionisti e soggetti beneficiari fino a 9 addetti	90%	10%
Soggetti beneficiari da 10 fino a 50 addetti	70%	30%
Soggetti beneficiari a partire da 51 addetti	50%	50%

Per le modalità di compilazione delle dichiarazioni per la concessione di aiuti si rimanda all'allegato **A.2 Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni per la concessione di aiuti**.

La procedura di richiesta del voucher è “a sportello” sino all'esaurimento delle risorse disponibili. In ogni caso, il diritto al voucher è soggetto ai controlli da parte di Regione Lombardia nell'ambito dell' istruttoria formale in coerenza con le previsioni del Si.Ge.Co. del PR Lombardia FSE+ 2021-2027 e della metodologia di cui al DDUO n. 8796 del 1 luglio 2026.

I percorsi formativi devono essere fruiti **esclusivamente nei giorni e nelle ore di effettiva presenza lavorativa in servizio**, dimostrabile tramite il Libro Unico del Lavoro (LUL), e/o altra documentazione finalizzata al controllo di cui al par.C.4.b.

Non è ammissibile e, conseguentemente, finanziabile, la fruizione del percorso formativo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi di congedo parentale, matrimoniale, malattia, maternità, ferie, permessi, etc.

B.1.a Reg. (UE) n. 2831/2023 per gli aiuti di importanza minore “de minimis”

Il contributo è riconosciuto ai sensi del Reg. (UE) Il contributo è riconosciuto ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023⁹ nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore (“de minimis”), con particolare attenzione agli articoli:

- Art. 1 (campo di applicazione);
- Art. 2 (definizioni), con riferimento in particolare al paragrafo 2 nozione di “impresa unica”. Per impresa unica¹⁰ si tiene conto della definizione di cui all'art. 2, comma 2 del Reg. (UE) n. 2831/2023. Nel caso di fusioni, acquisizioni o scissioni si fa riferimento a quanto riportato nell'art. 3, comma 8 e comma 9 del Reg. (UE) n. 2831/2023;
- Art. 3 (aiuti “de minimis”), paragrafo 7: qualora la concessione di nuovi aiuti “de minimis” comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, i nuovi aiuti non beneficiano del Reg. (UE) n. 2831/2023;
- Art. 5 (cumulo) con riferimento al paragrafo 3: l'agevolazione riconosciuta con la presente misura non è cumulabile con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili;
- Art. 6 (monitoraggio e comunicazione).

L'aiuto “de minimis” è concedibile se sono rispettate le soglie indicate nel Reg. (UE) n. 2831/2023, che rappresentano l'ammontare massimo di aiuti “de minimis” che un'impresa unica può ricevere, incluso l'aiuto richiesto a valere sulla presente misura, in tre anni. In particolare, tale soglia comprende tutti gli aiuti dichiarati “de minimis” e concessi da qualsiasi amministrazione pubblica italiana per qualsiasi finalità, ed è pari a € 300.000,00 nell'arco di tre anni.

I beneficiari devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di cui **Allegato A.2.** Dichiarazione sostitutiva per la concessione aiuti in de minimis), che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza

⁹Reg. (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.

¹⁰“impresa unica”: ai fini del Reg. (UE) n. 2831/2023, tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'impresa/libero professionista richiedente, conformemente a quanto previsto all'art. 2 par. 2 lett. c) e d) del Reg. (UE) n. 2831/2023.

Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento delle soglie sopra indicate, come verificato attraverso l'interrogazione del Registro Nazionale Aiuti, la domanda di finanziamento verrà considerata interamente non ammissibile.

Le agevolazioni previste dalla presente misura non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis".

Resta salvo il principio del divieto del doppio finanziamento per la medesima spesa.

B.1.b Procedimento amministrativo per la registrazione dell'aiuto sul Registro Nazionale Aiuti - RNA

Il responsabile del procedimento di Regione Lombardia:

- in fase di **istruttoria e concessione del finanziamento**, successivamente alla verifica del rispetto da parte dell'impresa delle disposizioni sopra descritte relative al rispetto da parte dell'impresa dei massimali previsti dal Regolamento (UE) n. 2831/2023, per quanto attiene agli aiuti in "de minimis":
 - procede alla registrazione dell'aiuto sul Registro Nazionale Aiuti (RNA)
 - acquisisce il codice COR (Codice Concessione RNA)
 - comunica con l'allegato A.13 Comunicazione di concessione tramite la piattaforma Bandi e Servizi, la registrazione dell'aiuto con il relativo COR.
- in fase di **liquidazione**, a seguito della domanda di liquidazione, successivamente alla verifica del rispetto da parte del beneficiario dei requisiti necessari per il riconoscimento della spesa, nel caso di variazione dell'importo concesso, procede all'aggiornamento del valore dell'aiuto nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) tramite l'acquisizione del COVAR (Codice Variazione) e adotta decreto dirigenziale, richiamando sia il COR che il COVAR.

In caso di rinuncia o revoca (revoca parziale o totale del contributo) il responsabile di Regione Lombardia provvede all'aggiornamento sul RNA, registrando la variazione o la cancellazione dell'aiuto precedentemente concesso, adotta decreto dirigenziale, richiamando sia il COR che il COVAR.

Si specifica che il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento sarà verificato da Regione Lombardia nell'ambito delle verifiche di ammissibilità delle domande di voucher presentate dall'impresa beneficiaria attraverso il sistema informativo Bandi e Servizi, secondo le modalità descritte al paragrafo C.1.

B.2 Caratteristiche dell'Offerta Formativa a Catalogo

B.2.a Catalogo regionale di formazione continua

I percorsi formativi finanziabili nell'ambito della presente misura sono unicamente riferiti al nuovo Catalogo regionale di formazione continua, denominato "**Catalogo 2026 di Formazione Continua**", che dovrà essere alimentato da parte dei soggetti erogatori, in attuazione della DGR n. 6232 del 28/05/2026.

Il nuovo catalogo è costituito da **specifiche aree tematiche**, in coerenza con il Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP), come di seguito riportato:

- **Competenze digitali** (livello EQF in uscita minimo **pari a 4**, ad eccezione delle competenze relative alla Sezione DigComp, per le quali è previsto un livello EQF in uscita minimo **pari a 3**);
- **Competenze sostenibilità ambientale/green** (livello EQF in uscita minimo **pari a 3**, in coerenza con l'Allegato A.14);
- **Competenze linguistiche** (livello EQF in uscita minimo **pari a 4**);
- **Competenze tecniche** (livello EQF in uscita minimo **pari a 3**, in coerenza con l'Allegato A.14);
- **Competenze trasversali** (livello EQF in uscita minimo **pari a 4**).

Il nuovo Catalogo sostituisce tutte le precedenti versioni e finestre in esse contenute.

Le nuove proposte formative saranno approvate da Regione Lombardia ad esito di istruttoria tecnica basata sulla coerenza con il Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP) della Lombardia, di cui al DDUO n. 11809/2015 e ss.mm.ii. e in linea con quanto disposto dal DDUO n. 12453/2012 ed eventuali successivi atti di modifica e integrazione, ed effettuata contestualmente alla presentazione delle stesse sul Sistema Informativo Unico della Formazione (SIUF).

Il Catalogo è aggiornato continuamente ed è consultabile online sul sito istituzionale della Regione Lombardia all'indirizzo: <https://www.formazione.servizirl.it/homepage/offerteFC.html>

La durata minima dei percorsi dovrà essere coerente con i seguenti parametri differenziati per EQF in uscita:

Livello alto	EQF 6-8	40 ore minimo;
Livello medio	EQF 4-5	30 ore minimo;
Livello basso	EQF 3	16 ore minimo;

Si precisa che in un percorso è possibile selezionare una sola competenza.

Sono ammissibili i percorsi formativi:

- riferiti alle sole competenze presenti nel QRSP;
- che non costituiscono forma di assolvimento del dovere di aggiornamento obbligatorio;
- che non hanno come oggetto le competenze degli standard professionali di riferimento.

Non sono ammissibili i corsi contraddistinti da:

- **Formazione obbligatoria generale e specifica in ambito sicurezza**, ai sensi del D.lgs. 81/2008;
- **Formazione e aggiornamento per tutti gli iscritti a un Ordine, Collegio o Albo professionale** per poter mantenere la propria iscrizione all'Ordine stesso (ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012);
- **Formazione e aggiornamento per le “professioni/figure regolamentate e/o abilitanti”;**
- **Formazione obbligatoria per i contratti di apprendistato**, prevista dal D.lgs. 81/2015.

Infine, si ribadisce che **non è consentito l'affidamento di incarichi di formazione a docenti dipendenti dell'impresa che richiede il voucher formativo.**

A ciascuna edizione deve corrispondere una classe composta al massimo da **20 partecipanti**.

Le aule devono essere composte unicamente da allievi destinatari di percorsi di formazione attivati sul presente Avviso, iscritti alla medesima “ID edizione”. È vietato inserire i destinatari nella medesima aula/classe destinatari di altri ID edizioni della stessa offerta o di altre misure regionali o di altre fonti di finanziamento diverse o autofinanziati o uditori.

Nell'ottica di rafforzare il riconoscimento e tracciamento degli esiti della formazione, si intende sperimentare il rilascio di **Digital badge** in esito ai percorsi oggetto del presente avviso.

A tal fine, gli operatori potranno utilizzare soluzioni (piattaforme) diverse per il rilascio dei Digital Badge garantendo il massimo livello di interoperabilità e utilizzo diffuso dei Digital Badge da parte dei cittadini, in questa prospettiva le piattaforme utilizzate dovranno:

- essere compliant con la Prassi di Riferimento 136 – UNI relativa ai Open Badge;
- possedere una Certificazione 1EdTech in corso di validità.
- Preveda la registrazione in Blockchain al fine di garantire una registrazione delle informazioni sicura, immutabile e trasparente.

Ciascun beneficiario si dovrà attrezzare in autonomia per il rilascio del Digital/Open Badge, per cui non è previsto alcun rimborso.

Si specifica che il rilascio del Digital badge in esito ai percorsi formativi non è alternativo al rilascio delle attestazioni e certificazioni di cui al par.B.2.c Attestazioni e certificazioni.

B.2.b Formazione a distanza (FAD)

I percorsi formativi nell'ambito del presente Avviso possono essere erogati in **formazione a distanza (FAD) fino a un massimo del 100% del monte ore previsto del singolo percorso formativo.**

Il ricorso alla FAD è consentito solo:

- in modalità sincrona;
- per la sola formazione teorica d'aula;
- se è indicata nell'ambito dell'offerta formativa sin dalla sua presentazione.

Si specifica che per i percorsi che prevedono una didattica in FAD il limite **massimo dei partecipanti è pari a 20.**

Si specifica altresì che non è consentito erogare una stessa lezione a destinatari in presenza ed in FAD.

Le ore di pratica/laboratorio devono essere tassativamente realizzate in presenza.

In coerenza con quanto stabilito dalla DGR 6380/2022¹¹, la FAD dovrà essere erogata attraverso l'utilizzo di piattaforme telematiche che possano garantire **il rilevamento delle presenze da parte dei discenti** con il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti. In particolare, si specifica che le piattaforme (*Learning Management System*), attraverso le quali potrà essere erogata la formazione a distanza, dovranno:

- consentire di tracciare, estrarre e documentare in maniera univoca tramite log e reportistica i partecipanti, i tempi di accesso e la durata dell'utilizzo degli strumenti on line;
- permettere di registrare le sessioni formative e le eventuali interazioni tra gli utenti loggati;
- garantire adeguate modalità e specifici strumenti d'interazione tra docenti e discenti (tramite connessione audio, video, chat ecc.);

¹¹ DGR XI/6380 del 16/05/2022 "Indicazioni per la realizzazione dei percorsi dell'offerta formativa regionale e dei servizi al lavoro a valere dal 1 settembre 2022", disponibile a questo link: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/occupazione-e-formazione-professionale/formazione-professionale/percorsi-offerta-formativa-regionale-e-utilizzo-fad/percorsi-offerta-formativa-regionale-e-utilizzo-fad#:~:text=Regione%20Lombardia%20con%20delibera%20di,utilizzo%20della%20Formazione%20a%20Distanza.>

- garantire un accesso guest per i controlli di Regione Lombardia. A questo scopo, prima **dell'avvio dei corsi i soggetti erogatori dovranno mettere a disposizione di Regione Lombardia un'utenza di accesso guest** all'aula virtuale da comunicare via mail al seguente indirizzo: fad.formazionecontinua@regione.lombardia.it.

I soggetti erogatori che intendono proporre ai beneficiari del contributo l'erogazione della formazione in modalità e-learning dovranno:

- registrare sul Sistema Informativo Unitario della Formazione – SIUF l'esatta calendarizzazione delle lezioni sulle piattaforme dedicate, indicando il dettaglio della data e dell'orario di svolgimento;
- allegare, nella piattaforma SIUF, - gestione Edizione - , nella sezione "Documentazione", **il registro formativo e delle presenze per la formazione erogata a distanza predisposto dal docente di cui al Modello B della DGR 6380/2022 e la stampa dei report (log-file)** prodotti dalla piattaforma attestante l'effettiva partecipazione dei discenti.

Laddove la stampa dei report prodotti dalle piattaforme **non contenga l'identificazione anagrafica dei partecipanti** ma unicamente delle utenze in codice, **è necessario allegare al registro formativo un prospetto di riconciliazione con l'anagrafica dei partecipanti**, siano essi docenti o discenti.

Gli operatori **dovranno inviare una comunicazione prima dell'inizio del corso** a Regione Lombardia tramite mail all'indirizzo: fad.formazionecontinua@regione.lombardia.it indicando nell'oggetto: "*Formazione a Distanza – Formazione continua PR FSE+ 2021-2027 – ID VOUCHER - ID Edizione*" e le seguenti informazioni di seguito riportate, così come anche da format di cui alla citata DGR 6380/2022 (Allegato A):

- utenza GUEST;
- esatta calendarizzazione delle lezioni sulle piattaforme dedicate a ciascuna misura;
- elenco dei partecipanti con il dettaglio della data e dell'orario di svolgimento delle lezioni;
- in caso di percorso misto (aula e FAD), elenco dei partecipanti in aula e di quelli in FAD.

Una volta inviata la mail all'indirizzo sopra indicato, non è necessario attendere l'autorizzazione di Regione Lombardia per l'avvio delle attività formative.

Si specifica che non è consentito erogare una stessa lezione a destinatari in presenza ed in FAD.

È richiesto che la piattaforma tecnologica individuata garantisca l'autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report.

Resta salvo l'obbligo in capo all'Ente erogatore di garantire la **rilevazione e la registrazione delle presenze/assenze**, come descritto al successivo paragrafo B.2.d.

Il format da utilizzare per la registrazione della formazione e delle presenze relative ad attività svolte in tutto o in parte in FAD / E-Learning è il Modello B della D.G.R. XI / 6380 del 16/05/2022.

Al termine di ogni percorso formativo erogato in FAD il soggetto erogatore è tenuto a garantire a tutti i destinatari il rilascio degli attestati, così come descritto al paragrafo B.2.c.

B.2.c Attestazioni e certificazioni

A prescindere dalla durata e dall'EQF dei corsi formativi, gli Enti erogatori sono tenuti ad avere un Responsabile della certificazione delle competenze (RCC).

Al termine di ogni percorso formativo, inclusi quelli erogati in FAD, il soggetto erogatore è tenuto a garantire **a tutti i destinatari il rilascio dell'Attestato di partecipazione al corso**, di cui

all'Allegato A.8.a ed eventualmente dei seguenti attestati, sulla base dei risultati raggiunti dai singoli destinatari:

- **Attestato di partecipazione con il riconoscimento delle abilità e delle conoscenze** – Allegato A.8.b
- **Attestato di competenza** – Allegato A.8.c.

Nello specifico, in aggiunta all'attestato di partecipazione:

- per i corsi di formazione di **durata inferiore a 30 ore** (quindi EQF 3) gli Enti di formazione **possono rilasciare l'attestato** con il riconoscimento delle abilità e delle conoscenze, di cui all'Allegato A.8.b, oppure l'Attestato di competenza, di cui all'Allegato A.8.c;
- per i corsi di formazione di **durata pari o superiore a 30 ore** (EQF 4-5 oppure EQF 3 ma di durata pari o superiore a 30 ore) gli Enti devono **obbligatoriamente** rilasciare **almeno** l'attestato con il riconoscimento delle abilità e delle conoscenze, di cui all'Allegato A.8.b oppure in alternativa l'Attestato di competenza, di cui all'Allegato A.8.c;
- per i corsi di formazione di **durata pari o superiore a 40 ore** (EQF 6-7-8 oppure anche EQF minori ma di durata pari o superiore a 40 ore) gli Enti devono **obbligatoriamente** rilasciare **l'Attestato di competenza**, di cui all'Allegato A.8.c.

Per il rilascio dell'Attestato di competenza dovrà essere effettuato l'esame finale di verifica dell'acquisizione dell'intera competenza.

Non potranno essere attivati percorsi formativi che non prevedono il rilascio degli attestati secondo le specifiche sopra riportate. Pertanto, si richiama il soggetto esecutore a prestare la massima attenzione nel progettare i percorsi in quanto eventuali errori relativi alla tipologia degli Attestati non potranno essere corretti ex-post.

Per il rilascio sia dell'attestato con il riconoscimento di abilità e conoscenze sia dell'attestato di competenze occorre una prova/verifica interna con la presenza del Responsabile dell'Ente erogatore per la certificazione delle competenze.

Le **indicazioni operative** sulle modalità di rilascio sono disciplinate all'**Allegato A.8** "Indicazioni operative per il rilascio delle certificazioni finali".

B.2.d Registrazione delle presenze e assenze

La rilevazione delle presenze e la registrazione elettronica delle attività formative devono essere svolte sul sistema "Gestione Registro Sezioni "(GRS) della piattaforma SIUF, secondo quanto previsto dal Decreto n. 15537 del 31/10/2025.

In particolare, per la misura di Formazione continua sono previste le modalità operative per l'applicazione del sistema di registrazione elettronica delle attività formative. Esse trovano applicazione ai percorsi formativi fruiti nel contesto del presente Avviso e sono riportate integralmente nell'**Allegato A.9**.

La corretta rilevazione e registrazione delle presenze e assenze **è in capo al docente/segreteria didattica dell'Ente di formazione**, che è **l'unico soggetto a rispondere nei confronti del soggetto beneficiario** delle eventuali irregolarità o carenze riscontrate, fatti salvi gli obblighi in capo ai partecipanti relativamente alla validazione delle presenze e delle assenze in modalità elettronica.

La corretta rilevazione e registrazione delle presenze sul registro elettronico deve avvenire secondo le regole definite nell'Allegato A.9, **pena il mancato riconoscimento parziale o totale delle ore di formazione.**

Il mancato rispetto da parte dell'Ente di formazione delle modalità operative descritte nell'Allegato A.9 può essere oggetto di segnalazione a cura del Responsabile regionale del procedimento, che potrà informare la funzione regionale competente in materia di accreditamento per i provvedimenti conseguenti sulla base della gravità delle irregolarità e carenze riscontrate, secondo quanto previsto al paragrafo D.1. ed in coerenza con la DGR n. 5965 del 07/04/2026 recante "Procedure per la gestione delle irregolarità riscontrate nella realizzazione dei percorsi di formazione professionale extra ordinamentale".

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Sono ammissibili al contributo unicamente le spese sostenute per la fruizione dei corsi di formazione descritti al paragrafo B.2, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURL.

Il contributo è erogato alle imprese, di cui al paragrafo A.3, a seguito della conclusione del corso prescelto e limitatamente ai destinatari che abbiano completato **almeno il 75% della durata prevista del corso e a seguito del rilascio delle attestazioni previste al paragrafo B.2.c. Nella percentuale del 75% sono ricomprese unicamente le presenze effettive e non sono ammesse assenze giustificate.**

Nel caso la percentuale di presenza risulti inferiore al 75%, il sistema informativo non consentirà la rendicontazione del singolo lavoratore.

In caso di mancato rilascio delle attestazioni nelle modalità previste al paragrafo B.2.c, il sistema informativo non consentirà la presentazione della rendicontazione e della relativa richiesta di liquidazione da parte dell'impresa.

Si precisa che i percorsi formativi devono essere fruiti nel corso dell'effettiva presenza lavorativa in azienda, dimostrabile dal libro Unico del Lavoro- LUL¹², che deve essere allegato in fase di rendicontazione; pertanto, non è ammissibile e, conseguentemente, finanziabile, **la fruizione del percorso formativo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi di congedo parentale, matrimoniale, malattia, maternità, ferie, permessi, etc.** Dunque, il beneficiario, precedentemente all'invio della Domanda di Liquidazione, **dovrà accertarsi, anche attraverso l'acquisizione del calendario attività del corso, comprensivo di eventuali aggiornamenti intervenuti**, che nelle giornate di fruizione dello stesso i discenti siano stati in servizio¹³. **In caso di irregolarità nella rendicontazione delle ore di presenza dei partecipanti si procederà alla revoca totale o parziale del contributo.**

In sede di richiesta di liquidazione, il beneficiario **deve allegare il Libro Unico del Lavoro – L.U.L., per ciascun destinatario e per tutte le mensilità ricomprese nel periodo di svolgimento del percorso formativo.** In caso di lavoro subordinato part-time, o lavoratore soggetto a turnazione il beneficiario dovrà allegare ulteriore documentazione, (es. **report timbrature in entrata ed uscita**), che comprovi che il lavoratore fosse in servizio nell'orario del percorso formativo.

In caso di Lavoratori esclusi dall'obbligo di registrazione nel Libro Unico del Lavoro, (ad esempio, soci di cooperativa che non hanno instaurato uno specifico rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa), il beneficiario dovrà allegare documentazione, firmata dal datore di lavoro e dal destinatario, atta a comprovare che il

¹² Sarà cura del soggetto beneficiario oscurare i dati non pertinenti rispetto alle verifiche sull'effettiva presenza, inclusi gli elementi retributivi, contributivi e fiscali della busta paga.

¹³ Ad eccezione dei Liberi professionisti.

lavoratore fosse in servizio nell'orario del percorso formativo (es. foglio presenze, report timbrature su carta intestata del beneficiario, da cui si evincano chiaramente il nome del/dei lavoratori, date e orari di inizio e fine servizio nonché, nel caso di firma olografa, copia del documento d'identità in corso di validità dei firmatari).

In assenza della documentazione sopradescritta non potrà essere liquidato il contributo.

Quanto sopra descritto non si applica per, gli imprenditori/titolari, i liberi professionisti con P.IVA e lavoratori autonomi senza P.IVA iscritti alla gestione separata INPS.

L'importo del voucher assegnato in fase di ammissione a finanziamento rappresenta il valore massimo che Regione Lombardia può erogare nei confronti delle imprese. Eventuali importi sostenuti superiori al valore del voucher ammesso saranno a carico delle imprese stesse.

Il voucher **non è cumulabile** con ulteriori contributi comunitari, nazionali, regionali o locali, erogati per gli stessi servizi finanziati dal presente Avviso.

Tutte le spese devono:

- essere comprovate da fatture interamente quietanzate;
- essere comprovate da documentazione bancaria, così come indicato al successivo punto C.4.b.

Ai fini della riconoscibilità delle spese, **l'IVA è da considerarsi non ammissibile.**

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

Gli interessati potranno presentare la domanda **direttamente o avvalersi di altro soggetto delegato**, previo Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della Domanda di voucher di cui all'allegato A.3, da allegare come previsto al par. C.1.b.

Non è permessa la procura agli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale di Regione Lombardia pena la non ammissibilità della domanda di finanziamento.

Il mancato rispetto da parte dell'Ente di formazione del citato divieto può essere oggetto di segnalazione a cura del Responsabile regionale del procedimento, che potrà informare la funzione regionale competente in materia di accreditamento per i provvedimenti conseguenti.

La domanda di finanziamento, di cui all'Allegato A.1, contiene una serie di autodichiarazioni di cui il soggetto richiedente è responsabile ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La domanda di finanziamento deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa **Bandi e Servizi, di seguito BeS**, all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it, che sarà aperta a partire **dalle ore 12:00 del 13/07/2026 e fino alle ore 17:00 del 31/03/2027**, salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione finanziaria.

Nel caso la dotazione finanziaria si esaurisca prima della scadenza fissata, sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi sarà pubblicata un'apposita comunicazione, dopo la quale non sarà possibile presentare ulteriori domande di finanziamento. La medesima comunicazione sarà pubblicata anche nel Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) con apposito atto e su Incentivi.gov."

Regione Lombardia non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a causa di forza maggiore.

Nel caso la dotazione finanziaria si esaurisca prima della scadenza sopra indicata, sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi sarà pubblicata un'apposita comunicazione, dopo la quale non sarà possibile presentare ulteriori domande di finanziamento.

C.1.a Profilazione del beneficiario

Per presentare la domanda di finanziamento, il legale rappresentante del soggetto beneficiario o suo delegato incaricato della compilazione della domanda in nome e per suo conto¹⁴ deve:

- **registrarsi** (ove non già profilato) alla piattaforma informativa Bandi e Servizi (fase di registrazione), al fine di accedere all'area personale (non richiesto per chi è già registrato) utilizzando, secondo quanto previsto dal Titolo III del DL 16 luglio 2020 n. 76 (DL Semplificazioni), una delle seguenti modalità:
 - Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID);
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta Regionale dei Servizi (CRS) muniti di PIN;
 - Carta di Identità Elettronica (CIE).
- **procedere alla fase di profilazione** all'interno di suddetto sistema informativo, che prevede:
 - ✓ la **compilazione delle informazioni relative al soggetto beneficiario del finanziamento comprensivo del titolare/i effettivo/i;**
 - ✓ il caricamento del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante;
- **attendere la validazione:** i tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative.

La registrazione e la profilazione da parte del beneficiario possono avvenire sin dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul BURL.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno della piattaforma informativa è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto stesso.

Regione Lombardia verifica, inoltre, la documentazione inserita per la delega alla profilazione.

C.1.b Presentazione della Domanda di finanziamento

Prima di presentare la domanda di finanziamento, i beneficiari devono rivolgersi al soggetto erogatore prescelto, che provvede all'iscrizione dei dipendenti/destinatari al corso tramite il sistema informativo regionale SIUF. Ultimata l'iscrizione, l'impresa può procedere a presentare la domanda di finanziamento.

I beneficiari devono presentare **una richiesta** di voucher formativo **per ogni singolo corso** a cui hanno già fatto iscrivere i propri dipendenti/destinatari. Il voucher richiesto deve essere comprensivo dell'anagrafica di tutti i destinatari iscritti al corso di cui all'allegato A.4 Domanda iscrizione agli interventi FSE+.

In fase di compilazione della domanda di finanziamento e, in particolare, in fase di selezione del corso formativo individuato nell'ambito del Catalogo regionale di formazione continua "Catalogo 2026 di Formazione Continua", **il sistema BeS acquisisce automaticamente**

¹⁴ Il soggetto delegato non dovrà essere dipendente del soggetto erogatore del percorso formativo.

l'elenco dei destinatari presenti nel corso selezionato, trasmessi dal beneficiario al soggetto erogatore in sede di iscrizione al corso.

Si specifica che il tale fase il corso **deve essere in stato presentato** e non già avviato o concluso.

Il beneficiario dovrà fornire tutte le informazioni richieste dal sistema **comprensivo del Titolare effettivo e degli amministratori**. Qualora non si sia indicato il titolare effettivo, il beneficiario, per proseguire con l'invio della domanda di finanziamento, dovrà aggiornare il dato in profilazione.

Al termine della compilazione della domanda il soggetto richiedente deve provvedere ad **allegare la seguente documentazione**, caricandola sul sistema informativo:

- **Domanda di finanziamento**, secondo il format dell'Allegato A.1;
- **Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis"**, secondo lo schema di cui all'Allegato A.2.a;
- **Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda** solo nel caso in cui non sia il Legale rappresentante dell'impresa a presentare la domanda, secondo lo schema di cui all'Allegato A.3;
- **Certificato assicurativo** che dia evidenza della stipula dell'assicurazione da danni catastrofali di cui al comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (obbligatorio per le imprese)¹⁵, **valido al momento della domanda di contributo**.

In aggiunta per ciascuna tipologia di destinatario **dovrà essere caricata nel sistema informativo, obbligatoriamente, la seguente documentazione**:

- lavoratori dipendenti in servizio e lavoratori con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale): numero della comunicazione obbligatoria - COB; solo nel caso di contratto di lavoro stipulato prima del 1° marzo 2008 e quindi privo di COB, è necessario allegare obbligatoriamente il contratto del singolo lavoratore e l'ultimo cedolino;
- per i soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili): libro soci e comunicazione obbligatoria - COB; nel caso di contratto di lavoro stipulato prima del 1° marzo 2008 e quindi privo di COB, è necessario allegare obbligatoriamente il contratto del singolo lavoratore e l'ultimo cedolino;
- titolari e soci di imprese, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio di competenza come si evince dalla visura camerale: non dovranno allegare documentazione obbligatoria;
- lavoratori autonomi e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che esercitano l'attività sia in forma autonoma sia in forma associata: certificato di attribuzione della Partita IVA, o documentazione attestante l'iscrizione alla gestione separata INPS, ai fini della verifica della validità della Partita IVA e della verifica rispetto alla coerenza del Codice ATECO.

A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti il Legale rappresentante del soggetto richiedente (o suo Incaricato¹⁶) deve scaricare, tramite l'apposito pulsante, la domanda di finanziamento generata in automatico dal sistema e sottoscriverla elettronicamente.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (*electronic IDentification Authentication and Signature* - Identificazione,

¹⁵ Sono esclusi dall'obbligo i liberi professionisti e i lavoratori autonomi.

¹⁶ In caso di incarico per presentazione della domanda di finanziamento, lo stesso deve essere compilato esclusivamente utilizzando il format di cui all'Allegato A.3, sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante e dal soggetto incaricato.

Autenticazione e Firma elettronica), **la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.** È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Nell'apposita sezione del sito www.bandi.regione.lombardia.it è disponibile la documentazione tecnica sulle modalità di accesso e di presentazione della domanda, nonché la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Avviso.

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16,00 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo. (Art 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID. Art 15 Dlgs n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA).

L'assolvimento dell'imposta di bollo è consentito solo in modalità telematica e pertanto non sono ammesse altre forme di pagamento al di fuori di quelle sopradescritte.

Le domande di finanziamento sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra descritte, **clickando il pulsante "Invia al protocollo".**

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia automaticamente **numero e data di protocollo della domanda di finanziamento presentata.** Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda fa fede esclusivamente la data ed ora di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata ai soggetti beneficiari via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione Anagrafica di Bandi e Servizi e riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

Il mancato caricamento anche di uno solo dei seguenti documenti, da sottoscrivere digitalmente, costituisce causa di inammissibilità della domanda di finanziamento:

- Allegato A.1 – Domanda di finanziamento;
- Allegato A.2.a – Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis";
- Allegato A.3 – Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda di voucher (nei casi di delega alla presentazione della domanda).

I soggetti beneficiari devono presentare le domande di voucher conformemente alla modalità sopradescritta. **La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di finanziamento.**

Tutti i requisiti dei beneficiari di cui al par. A.3, oltre a quanto dichiarato nella Domanda di finanziamento di cui all'Allegato A.1, devono essere posseduti dai beneficiari stessi in sede di presentazione della Domanda di finanziamento. È responsabilità dei soggetti richiedenti assicurare la veridicità delle informazioni e dichiarazioni rese.

La domanda di finanziamento deve essere inviata obbligatoriamente **almeno 72 ore** prima dell'inizio del corso (per inizio del corso si intende la prima data programmata del corso).

Le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 sono assoggettabili a verifica da parte di Regione Lombardia o da altri organi di controllo, anche attraverso la collaborazione di altri enti competenti e titolari delle banche dati di riferimento (es. INPS, Comunicazioni Obbligatorie, Agenzia delle Entrate, Camere di Commercio, Registro Nazionale Aiuti, Prefetture, Tribunale competente).

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

Il voucher è assegnato con **procedura a sportello**, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, previa istruttoria formale di cui al successivo paragrafo C.3.

L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità delle risorse al momento della richiesta.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del processo

Regione Lombardia procede all'istruttoria delle domande pervenute e comunica l'esito delle istruttorie **entro massimo 90 giorni** dalla data di protocollazione elettronica. Fermo restando che, nel caso di verifiche istruttorie previste ai sensi della normativa vigente presso Enti terzi, i termini temporali dell'istruttoria si intendono interrotti sino alla data di chiusura dell'iter procedurale di verifica.

Ai fini del calcolo del suddetto termine, non deve essere conteggiato il mese di agosto. Pertanto, se il periodo temporale dei 90 giorni comprende il mese di agosto, i termini si interrompono dal 1° al 31 agosto e ricominciano a decorrere dal 1° settembre.

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di finanziamento, la completezza documentale della stessa, nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo.

Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:

- possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso al paragrafo A.3;
- rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda, previsti dal presente Avviso al paragrafo C.1;
- completezza della domanda di finanziamento e della documentazione richiesta;
- conformità rispetto alla normativa sugli aiuti di stato.

I requisiti sono resi dai soggetti richiedenti sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e sono verificati da Regione Lombardia, anche a campione, in coerenza con le previsioni del Si.Ge.Co. del PR Lombardia FSE+ 2021-2027, attraverso la collaborazione di altri enti competenti, titolari delle banche dati di riferimento (es. SIUL, CCIAA, RNA, Procura).

Si precisa che il beneficiario, al momento dell'invio della Domanda di finanziamento **dovrà essere in regola** con le dichiarazioni rese in sede di sottoscrizione della stessa comprensiva della Regolarità contributiva (DURC, etc.).

C.3.c Integrazione documentale in fase di istruttoria

Regione Lombardia si riserva la facoltà di chiedere ai soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari in relazione ai **documenti** richiesti dall'Avviso e **che non costituiscono causa di inammissibilità**, come indicato al paragrafo C.1.

Nel caso di richiesta di integrazione documentale, i termini temporali dell'istruttoria si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.

La richiesta di integrazione avviene tramite il Sistema Informativo; all'impresa verrà inviata anche una comunicazione (mail e pec) dalla piattaforma all'indirizzo di posta elettronica del referente di progetto indicato nella domanda di finanziamento.

Le integrazioni devono pervenire **entro e non oltre 15 giorni solari dalla data della richiesta**.

Nel caso in cui i documenti oggetto di integrazione non siano esaustivi per l'istruttoria, Regione Lombardia potrà procedere ad **una seconda richiesta** di integrazione documentale, assegnando un ulteriore termine perentorio di **15 giorni solari**.

L'invio di documentazione incompleta o il mancato invio, a seguito della seconda richiesta di integrazione, comporterà l'inammissibilità della domanda di finanziamento.

Si specifica che le richieste di integrazione avverranno attraverso il sistema informativo BeS e notificate a mezzo mail e pec all'indirizzo comunicato in sede di adesione, pertanto, si invita il beneficiario a prestare attenzione alla correttezza dei dati forniti.

C.3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

La formalizzazione dell'istruttoria e la relativa concessione del contributo avverranno da parte di Regione Lombardia **entro i tempi previsti** con comunicazione via pec tramite la piattaforma BeS all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di finanziamento.

L'ammissibilità al finanziamento viene altresì notificata tramite Comunicazione di concessione (Allegato A.13) a firma del dirigente pro tempore referente della misura. Tale comunicazione di concessione riporterà l'entità del contributo concesso, il numero di COR staccato in RNA e sarà scaricabile dall'area documentale della domanda di voucher.

Nei casi di non ammissibilità, la comunicazione via pec sarà corredata dalle motivazioni del caso. In tal caso nulla sarà dovuto al beneficiario ancorché il percorso formativo oggetto del voucher sia stato erogato.

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

L'erogazione del finanziamento avviene in un'unica soluzione a conclusione del processo di validazione della richiesta di liquidazione, che sulla base delle spese rendicontate determina l'importo dell'agevolazione da liquidare. Per maggiori dettagli procedurali e per le tempistiche di liquidazione si veda il paragrafo C.4.b.

Il D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", modificato con Legge n. 27/2020, stabilisce per le erogazioni di valore inferiore a € 150.000,00 l'esenzione dall'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia.

C.4.a Adempimenti post concessione

Successivamente all'invio della domanda di finanziamento, **l'impresa è tenuta la fruizione del corso richiesto.**

È onere del soggetto erogatore provvedere all'avvio del corso tramite il sistema SIUF. L'avvio costituisce condizione per la registrazione delle presenze/assenze.

Tutte le attività formative dovranno avere inizio (data effettiva di inizio corso) **entro 120 giorni solari dalla data di comunicazione via pec di ammissione** della domanda di finanziamento e concludersi **entro 120 giorni dalla data di inizio del corso. E' facoltà del soggetto beneficiario avviare la formazione prima dell'ammissibilità della domanda di contributo, fermo restando che in caso di non ammissione della domanda, il contributo non potrà essere riconosciuto.** Successivamente il soggetto beneficiario dovrà rendicontare le spese sostenute nel rispetto dei termini per la presentazione della rendicontazione finale descritti al successivo paragrafo C.4.b, pena la decadenza del contributo. Si ricorda che in fase di rendicontazione il Sistema Informativo verificherà automaticamente la conclusione delle attività formative secondo i termini stabiliti dall'Avviso.

L'attività formativa si intende conclusa il giorno in cui termina il corso di formazione (quindi si prende in considerazione l'ultimo giorno di calendario del corso), **che deve coincidere con la data di chiusura del corso nel sistema SIUF da parte del soggetto erogatore.**

Si evidenzia l'importanza del passaggio in SIUF a carico del soggetto erogatore, dal momento che **la data di conclusione del corso è presa in considerazione per il conteggio del termine entro cui la spesa deve essere rendicontata.**

C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione

L'agevolazione è riconosciuta a seguito della presentazione della rendicontazione e della relativa Domanda di liquidazione secondo le modalità di seguito descritte.

Il finanziamento è erogato dietro presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nel sistema informativo. **La Domanda di Liquidazione (all.A.6) deve essere presentata entro e non oltre 80 giorni solari** (compresi sabati, domeniche e festivi) **dalla data di conclusione del corso di formazione oggetto della domanda di voucher.** Come indicato al paragrafo C.4.a, la data di conclusione corrisponde alla data di erogazione dell'ultima lezione risultante nel sistema SIUF. Nel caso in cui il corso sia concluso ma la domanda di voucher risulti in istruttoria da parte di Regione Lombardia, il termine degli 80 giorni decorre dalla data della pec di comunicazione dell'ammissione al finanziamento.

Il mancato invio della Domanda di liquidazione entro il suddetto termine **costituisce causa di decadenza dal beneficio del contributo concesso**, secondo le modalità descritte al paragrafo D.1.a

Ai fini del calcolo del suddetto termine, non deve essere conteggiato il mese di agosto. Pertanto, se il periodo temporale degli 80 giorni comprende il mese di agosto, i termini si interrompono dal 1° al 31 agosto e ricominciano a decorrere dal 1° settembre.

Si precisa che **la partecipazione** al corso **di un numero inferiore** di dipendenti rispetto a quanto indicato nella domanda di finanziamento comporta la **riparametrizzazione** del voucher in sede di liquidazione del contributo.

L'impresa è tenuta a trasmettere attraverso il sistema informativo BeS i seguenti documenti:

- **Domanda di liquidazione**, sottoscritta mediante apposizione della firma elettronica del legale rappresentante dell'impresa o suo incaricato, secondo lo schema di cui all'**Allegato A.6**;

- **Copia della fattura elettronica**, leggibile e valida ai fini fiscali, o altro documento contabile dal valore probatorio equivalente emesso dal soggetto erogatore per l'attività formativa erogata. Il documento dovrà riportare chiaramente nei campi liberi disponibili (campi note o nell'oggetto della fornitura) la seguente dicitura: *"Spesa sostenuta a valere sull'Avviso Pubblico per l'assegnazione di voucher aziendali a Catalogo per interventi di Formazione Continua a valere sul PR Lombardia FSE+ 2021-2027 di cui alla DGR n° XII/6232 del 28 Maggio 2026 – Quarta Edizione – CUP E84D26004370009 ID VOUCHER n., ID EDIZIONE n. e Titolo Corso, quota finanziamento pubblico e quota finanziamento privato"*. **Per ogni domanda di liquidazione è necessario presentare una singola fattura** riferita unicamente all'attività formativa per cui si richiede la liquidazione. La fattura deve riportare **l'intero costo sostenuto** dal soggetto beneficiario, comprensivo della quota di cofinanziamento; inoltre, si specifica che qualora la fattura sia mancante dei dati di cui sopra, compreso il codice CUP, il documento non sarà ritenuto valido e, pertanto, non si procederà all'erogazione del contributo;
- **Ricevuta di bonifico attestante il pagamento della fattura**¹⁷ indicante in maniera inequivocabile:
 - il soggetto ordinante del bonifico¹⁸
 - il nome della Banca/Istituto di Credito ordinante
 - il beneficiario del bonifico (che deve corrispondere con il soggetto che emette la fattura)
 - l'importo
 - la causale del versamento riferita al corso fruito. Nella causale del versamento devono essere **specificati i riferimenti della fattura e del corso** (ad es. titolo del Corso, ID corso)
 - **il bonifico deve essere in stato "eseguito"**, pertanto non saranno ritenuti validi i soli ordini di bonifico. **La quietanza di pagamento dovrà riportare anche l'indicazione del numero di CRO/TRN;**
 - **estratto conto** da cui si evinca l'avvenuto pagamento sul conto corrente del soggetto erogatore del percorso formativo;
- **Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda di liquidazione**, esclusivamente **per domande di liquidazione presentate da soggetti diversi dal Legale Rappresentante** del soggetto richiedente e non individuati come delegati in fase di presentazione della domanda di voucher, secondo lo schema di cui all'Allegato A.7;
- **Comunicazione/attestazione IBAN** dell'impresa beneficiaria su carta intestata dell'Istituto di credito (ovvero un documento che attesti che l'IBAN inserito a sistema sia effettivamente intestato all'azienda beneficiaria);
- **Libro Unico del Lavoro – L.U.L.**¹⁹, per ciascun destinatario e per tutte le mensilità ricomprese nel periodo di svolgimento del percorso formativo. In caso di lavoro subordinato part-time o lavoratore soggetto a turnazione, il beneficiario dovrà allegare ulteriore documentazione, (es. **report timbrature in entrata ed uscita**), che comprovi che il lavoratore era in servizio nell'orario del percorso formativo. In caso di Lavoratori esclusi dall'obbligo di registrazione nel Libro Unico del Lavoro, (ad esempio, soci di cooperativa che non hanno instaurato uno specifico rapporto di lavoro subordinato o di

¹⁷ Non sono ammessi pagamenti in contanti o per il tramite assegni bancari/postali.

¹⁸ L'ordinante del bonifico e titolare del conto corrente deve corrispondere con il soggetto richiedente il contributo; non saranno pertanto ammessi bonifici effettuati da soggetti terzi anche se sussistenti rapporti di parentela o affinità di qualsiasi grado o linea. Per quanto concerne le Società (persone, capitali, eccetera), l'ordinante del bonifico e titolare del conto corrente deve corrispondere con la Società richiedente il contributo; non saranno ammessi bonifici effettuati da Società terze, anche se appartenenti allo stesso gruppo o in regime di tesoreria centralizzata. Pertanto, la Società richiedente dovrà essere in possesso di un conto corrente intestato alla stessa e dal quale effettuerà il bonifico a saldo della fattura emessa dall'ente formatore.

¹⁹ Sarà cura del soggetto beneficiario assicurare i dati non pertinenti rispetto alle verifiche sull'effettiva presenza, inclusi gli elementi retributivi, contributivi e fiscali della busta paga.

collaborazione coordinata e continuativa, collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari, coadiuvanti/coadiutori delle imprese commerciali), il beneficiario dovrà allegare documentazione, firmata dal datore di lavoro e dal destinatario, atta a comprovare che il lavoratore era in servizio nell'orario del percorso formativo (es. foglio presenze, report timbrature (es. foglio presenze, report timbrature su carta intestata del beneficiario, da cui si evincano chiaramente il nome del/dei lavoratori, date e orari di inizio e fine servizio nonché, nel caso di firma olografa, copia del documento d'identità in corso di validità dei firmatari). **In assenza di tale documentazione non potrà essere liquidato il contributo.** Quanto descritto non si applica agli imprenditori/titolari, i liberi professionisti con P.IVA e lavoratori autonomi senza P.IVA iscritti alla gestione separata INPS;

- **Registro cartaceo, unicamente** nel caso di percorsi formativi erogati a persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria esonerate dell'utilizzo del GRS (cfr. allegato A.9) **unitamente all'Allegato A.12** Autodichiarazione attestazione condizione di persona sottoposta a provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Il **Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)** in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1° giugno 2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013 – art. 31, commi 3 e 8-bis).

Per i liberi professionisti:

- **se iscritti ad una cassa previdenziale, dovranno allegare** sul Sistema Informativo una **dichiarazione di regolarità rilasciata dalla propria cassa previdenziale;**
- **se iscritti alla gestione separata INPS, dovranno allegare documentazione atta a dimostrare la propria regolarità contributiva.**

Entrambi i documenti di cui sopra dovranno essere aggiornati alla data della Domanda di liquidazione (la data del documento non dovrà essere precedente a 120gg solari dalla data della domanda di liquidazione)

La documentazione relativa alle attestazioni rilasciate di cui al paragrafo B.2.c è acquisita d'ufficio tramite l'interoperabilità tra il sistema informativo Bandi e Servizi e il Sistema Informativo Unico della Formazione (SIUF).

Regione Lombardia, in sede di istruttoria della Domanda di liquidazione, procede con le verifiche, ed eventuali rettifiche finanziarie, di regolarità amministrativa-finanziaria, dell'esecuzione e della registrazione delle attività necessarie per il riconoscimento della spesa, secondo le condizionalità previste dal presente Avviso e dal D.D.U.O. n. 17076 del 26 novembre 2025 "Modifica nuove indicazioni per l'applicazione dei Criteri di riduzione del contributo, nel rispetto del principio di proporzionalità in presenza di carenze o non conformità alle disposizioni di riferimento delle operazioni in sede di verifiche di gestione ai sensi dell'art. 74 del Reg. (UE) n.1060/2021".

Le imprese sono tenute a conservare agli atti tutta la documentazione (in originale) presentata per **10 esercizi finanziari dalla data di concessione**. Il luogo di conservazione della documentazione deve essere dichiarato nella domanda di liquidazione.

Le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 sono assoggettabili a verifica da parte di Regione Lombardia o da altri organi di controllo, anche attraverso la collaborazione di altri enti competenti e titolari delle banche dati di riferimento (es. INPS, Comunicazioni Obbligatorie, Agenzia delle Entrate, Camere di Commercio, Registro Nazionale Aiuti, Prefetture, Tribunale competente).

C.4.c Liquidazione del finanziamento

La liquidazione del finanziamento avverrà **entro 80 giorni solari dalla data della richiesta**, attraverso apposito atto, previa verifica da parte di Regione Lombardia della documentazione presentata e fatto salvo quanto descritto al paragrafo C.4.d in merito ad eventuali richieste di integrazione documentale.

C.4.d Integrazione documentale in fase di rendicontazione

Nella fase di verifica della documentazione relativa alla rendicontazione Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere alle imprese, attraverso il sistema informativo, i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari.

Nel caso di richiesta di integrazione documentale, i termini temporali dell'istruttoria si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.

La richiesta di integrazione avviene tramite il Sistema Informativo; all'impresa verrà inviata anche una mail dalla piattaforma all'indirizzo di posta elettronica del referente indicato nella domanda di finanziamento.

Le integrazioni devono pervenire **entro e non oltre 15 giorni solari dalla data della richiesta**.

Nel caso in cui i documenti oggetto di integrazione non siano esaustivi per l'istruttoria, Regione Lombardia potrà procedere ad una seconda richiesta di integrazione documentale, assegnando un ulteriore termine perentorio di 15 giorni solari.

L'invio di documentazione incompleta o il mancato invio, a seguito della seconda richiesta di integrazione, comporterà la decadenza del contributo.

C.4.e Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

Dopo l'invio della domanda di voucher e per tutto il periodo di fruizione del corso, pena la revoca del contributo, non sono ammessi:

- **sostituzioni dei destinatari inseriti in domanda di finanziamento;**
- **cambi della natura giuridica/forma societaria del beneficiario del contributo che comportano la modifica della Partita IVA/Codice Fiscale.**

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi delle imprese ammesse e dei soggetti erogatori

L'impresa ammessa è tenuta a:

- rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nell'Avviso e negli atti regionali ivi richiamati;
- operare in prima persona, o avvalendosi di soggetti delegati, nella presentazione e gestione della Domanda di finanziamento secondo quanto previsto dal par.C.1;
- fornire nei tempi e nei modi indicati nell'Avviso la documentazione e le informazioni richieste;
- assicurare la completezza e correttezza della documentazione e la veridicità dei dati inseriti nel sistema informativo e la relativa corrispondenza con i documenti conservati;
- assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
- conservare agli atti per 10 esercizi finanziari, a decorrere dalla data di concessione, tutta la documentazione presentata in fase di richiesta del finanziamento (paragrafo

C.1) e in fase di rendicontazione (paragrafo C.4.b). Il luogo di conservazione della documentazione dovrà essere dichiarato nella domanda di liquidazione;

- **impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dal presente Avviso con altri “aiuti di Stato” o contributi concessi a titolo di “de minimis” o Fondi UE a gestione diretta ottenuti per le medesime spese;**
- impegnarsi ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative ai voucher per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;
- consentire lo svolgimento dei controlli in loco da parte di Regione Lombardia, nonché di ulteriori soggetti e organismi individuati a livello regionale, nazionale o dell'Unione Europea;
- raccogliere e trasmettere tramite il sistema BeS tutte le informazioni relative ai destinatari del voucher secondo il modello “Domanda di iscrizione agli interventi FSE+” di cui all'Allegato A.4 e il relativo assolvimento degli obblighi previsti sul trattamento dei dati personali secondo il modello di cui all'Allegato A.5;
- **assicurare che i soggetti destinatari della formazione assolvano agli obblighi di validazione delle presenze e delle assenze in modalità elettronica**, come previsto dalle “Modalità operative per l'utilizzo del sistema GRS”, riportate all'Allegato A.9.

Il soggetto erogatore è tenuto a:

- conservare agli atti per 10 anni, a decorrere dalla data di conclusione dell'edizione del corso, tutta la documentazione relativa alle prestazioni effettuate (es. fatture, registri presenze, attestati, documentazione attestante l'esecuzione del corso in FAD) per l'espletamento di eventuali controlli da parte di Regione Lombardia, nonché di funzionari statali o dell'Unione europea;
- fornire all'impresa tutta la documentazione necessaria per l'attuazione della presente misura e la richiesta di liquidazione del finanziamento, in particolar modo il **rilascio degli attestati previsti al paragrafo B.2.c.** del presente Avviso;
- indicare sulle fatture elettroniche/documenti contabili relativi all'attività formativa erogata, nei campi liberi disponibili (campi note o nell'oggetto della fornitura) la seguente dicitura: *“Spesa sostenuta a valere sull'Avviso Pubblico per l'assegnazione di voucher aziendali a Catalogo per interventi di Formazione Continua a valere sul PR Lombardia FSE+ 2021-2027 di cui alla DGR n° XII/6232 del 28/05/2026 Quarta Edizione – CUP E84D26004370009– ID VOUCHER n., ID EDIZIONE n., Titolo corso, Quota finanziamento pubblico e Quota finanziamento privato”*;
- **registrare correttamente le presenze e assenze dei discenti che risultano iscritti ai percorsi formativi finanziati a valere sull'Avviso, in modalità elettronica mediante la funzione GRS (Gestione Registro Sezione) del sistema informativo SIUF;**
- **assicurare che i soggetti destinatari della formazione assolvano agli obblighi di validazione delle presenze e delle assenze** in modalità elettronica, come previsto dalle “Modalità operative per l'utilizzo del sistema GRS” riportate nell'Allegato A.9;
- rispettare tutte le disposizioni relative all'accreditamento all'albo regionale (D.G.R. n. XI/6696 del 18 luglio 2022 e successivi provvedimenti attuativi), nonché alla gestione delle attività formative (DDUO n. 12453/2012);
- raccogliere e trasmettere tramite il sistema SIUF tutte le informazioni relative ai destinatari del voucher (dati personali, contatti, livello di istruzione, condizione occupazionale al netto della condizione di vulnerabilità), secondo il modello “Domanda di iscrizione agli interventi FSE+” di cui all'Allegato A.4 e il relativo assolvimento degli obblighi previsti sul trattamento dei dati personali secondo il modello di cui all'Allegato A.5;
- apporre, a qualsiasi documento rivolto ai partecipanti (ad esempio gli attestati, il materiale didattico), oltre ai loghi previsti dal Brand Book, anche una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal FSE+ 2021-2027 (“Il Corso

ID..... è realizzato nell'ambito delle iniziative promosse dal Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus. Per maggiori informazioni www.fse.regione.lombardia.it”).

Inoltre, **le imprese e i soggetti erogatori** devono attenersi alle vigenti disposizioni europee in tema di **informazione e pubblicità** contenute nel Reg. (UE) n. 1060/2021 – Allegato IX. Per il corretto adempimento di tutti gli obblighi in materia di informazione e comunicazione, tali soggetti sono tenuti ad attenersi alle indicazioni per la pubblicità e la comunicazione degli interventi finanziati dal PR FSE+ 2021-2027, che sono contenute nelle “Brand Guidelines FSE+ 2021-2027” e negli ulteriori strumenti messi a disposizione da Regione Lombardia nel sito della programmazione europea <http://www.fse.regione.lombardia.it>.

Nell'ambito degli adempimenti previsti dal Reg. (UE) n. 1060/2021, si richiama l'obbligo per le **imprese e i soggetti erogatori** di fornire, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, che evidenzia il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione attraverso l'utilizzo degli elementi caratterizzanti la comunicazione (logo nazionale della politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione accanto alla dichiarazione “cofinanziato dall'Unione europea”, l'emblema della Repubblica Italiana e il marchio di Regione Lombardia).

Le imprese e i soggetti erogatori sono anche tenuti ad apporre gli elementi caratterizzanti la comunicazione (logo nazionale della politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione accanto alla dichiarazione “cofinanziato dall'Unione europea”, l'emblema della Repubblica Italiana e il marchio di Regione Lombardia) sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti.

In caso di **inosservanza da parte delle imprese degli obblighi descritti al presente paragrafo D.1**, nonché di inadempienza a tutti gli obblighi previsti dal presente Avviso, Regione Lombardia procederà alla **decadenza parziale o totale dal beneficio** del finanziamento e non liquiderà le relative somme.

Nel caso specifico di **inosservanza degli obblighi in tema di informazione e pubblicità**, a seguito della verifica della rendicontazione verrà applicata, in sede di liquidazione del contributo spettante, una **rettifica forfettaria dell'importo erogabile pari al 3%**.

Nel caso in cui le irregolarità previste al presente paragrafo siano riscontrate successivamente all'atto di liquidazione, Regione Lombardia adotterà azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite dai beneficiari.

Il mancato rispetto da parte dell'Ente di formazione degli obblighi descritti al presente paragrafo può essere oggetto di segnalazione a cura del Responsabile regionale del procedimento, che potrà a sua volta informare la funzione regionale competente in materia di accreditamento. In base alla gravità delle irregolarità riscontrate la funzione regionale dell'accREDITamento potrà applicare provvedimenti in ordine all'accREDITamento e/o procedere alla sospensione o cancellazione dell'operatore accREDITato dai soggetti erogatori di corsi di formazione selezionabili dal Catalogo Regionale di formazione continua.

D.1.a Decadenze, revocche, rinunce dei soggetti beneficiari

Il contributo assegnato è soggetto a **decadenza o revoca totale con apposito atto da parte del responsabile del procedimento** di Regione Lombardia, qualora non siano rispettate le indicazioni, gli obblighi e i divieti contenuti nel presente Avviso e qualora si presenti una delle seguenti condizioni:

- **risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa in fase di presentazione della domanda e di richiesta di liquidazione;**

- la realizzazione dell'intervento non sia conforme a quanto previsto dal presente Avviso anche in tema di aiuti di stato (di cui al paragrafo B.1.a);
- se le attività formative connesse all'adozione e all'attuazione degli interventi di Formazione continua **non siano concluse entro 120 giorni di calendario dalla data effettiva di inizio corso**;
- non sia presentata la documentazione richiesta in fase di integrazione documentale, entro i termini previsti ai paragrafi C.3.c e C.4.b;
- l'impresa non invii la domanda di liquidazione con relativa documentazione entro i termini previsti al paragrafo C.4.b.

In tutti i casi sopra elencati Regione Lombardia non procede alla liquidazione del contributo oppure, se le somme siano già state erogate, provvede ad adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

Nei casi di revoca, decadenza e/o rideterminazione, anche parziale, del contributo, è richiesta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data della richiesta di restituzione fino alla data dell'effettivo rimborso.

La **rinuncia** al finanziamento da parte del beneficiario, **sia prima che** dopo l'ammissione al finanziamento stesso, deve essere comunicata a Regione Lombardia, accedendo all'apposita sezione del sistema informativo Bandi e Servizi e compilando e firmando digitalmente la Comunicazione di Rinuncia di cui all'allegato A.11.

D.2 Proroghe dei termini

Non sono ammesse proroghe dei termini per lo svolgimento degli interventi e delle attività ad esse collegate previsti nel presente Avviso, fatte salve le situazioni di disagio tecnico informatico non imputabili al beneficiario e che siano debitamente documentate. Sono escluse dalla proroga le situazioni in cui il beneficiario abbia contattato l'assistenza informatica di Bandi e Servizi o di SIUF, attraverso l'apertura di un ticket informatico, solo nelle ultime 24 ore prima della scadenza del termine o nei giorni di sabato e domenica e festivi.

D.3 Ispezioni e controlli

È facoltà di Regione Lombardia effettuare visite e controlli in loco, anche senza preavviso, nonché effettuare controlli desk in ogni fase delle attività previste nel presente Avviso, al fine di verificare la regolarità della documentazione e dei procedimenti amministrativi.

Le imprese e i soggetti erogatori che partecipano all'attuazione degli interventi sono tenuti a consentire lo svolgimento di tali verifiche anche da parte degli organi di controllo UE e nazionali.

Ispezioni e controlli sono finalizzati alla verifica della corretta realizzazione delle azioni e attività collegate agli interventi, ivi compresa la verifica che le attività formative siano realizzate esclusivamente presso le sedi delle imprese o dei soggetti erogatori.

Nel caso di formazione erogata in FAD, è facoltà di Regione Lombardia effettuare opportune verifiche *in itinere* da remoto sulle comunicazioni inoltrate dagli Enti erogatori e sulle attività formative realizzate, dando tempestiva comunicazione al Responsabile regionale di procedimento nel caso siano riscontrate irregolarità.

D.4 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori autonomi;
- partecipanti che mantengono o migliorano la propria situazione lavorativa sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento.

Le imprese, per il tramite dei soggetti erogatori, sono tenute a trasmettere le informazioni relative ai partecipanti al progetto (dati personali, contatti, livello di istruzione, condizione occupazionale e condizione di vulnerabilità), secondo il modello "Domanda di iscrizione agli interventi FSE+", di cui all'Allegato A.4.

L'impresa e i soggetti erogatori sono tenuti ad assolvere gli obblighi previsti dal D.lgs. 196/2003, dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D.lgs. 101/2018 sul trattamento dei dati personali, sulle modalità di utilizzo dei dati e sull'acquisizione del consenso al trattamento dei medesimi da parte dei soggetti partecipanti agli interventi in merito alle informazioni raccolte attraverso il modello di domanda di iscrizione agli interventi FSE+. Si rimanda all'Allegato A.5 "Informativa sul trattamento dei dati personali". Si specifica che l'informativa deve essere consegnata a ciascun destinatario e firmata dallo stesso sia:

- in sede di iscrizione del destinatario nel sistema informativo SIUF da parte del **soggetto erogatore** del percorso formativo;
- in sede di presentazione della Domanda di finanziamento, al momento dell'imputazione dei dati nel sistema informativo BeS, da parte del **beneficiario**. Inoltre, l'informativa deve essere allegata alla domanda di iscrizione/scheda di rilevazione dei dati dei partecipanti agli interventi cofinanziati dal PR FSE + 2021-2027 – allegato A.4 dell'Avviso per ciascun destinatario, e tenuto agli atti dal beneficiario stesso.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

Regione Lombardia effettua verifiche periodiche sull'andamento dell'attuazione della misura, con riferimento all'avanzamento finanziario e procedurale dell'iniziativa e ai risultati raggiunti. Nello specifico, Regione Lombardia:

- durante tutta la fase di apertura del Catalogo informa le parti sociali, in sede di Sottocommissione Lavoro, relativamente alla distribuzione delle offerte rispetto alle differenti aree strategiche promosse e più in generale alla copertura territoriale delle offerte presentate e approvate;
- effettua un monitoraggio costante dei piani formativi aziendali adottati dalle imprese attraverso la raccolta di specifici dati dichiarati in fase di adesione, definiti in raccordo con le parti sociali;
- effettua un monitoraggio costante dell'offerta di formazione continua finanziata, che riscontrano una sinergia con l'offerta formativa finanziata dai Fondi Paritetici Interprofessionali, anche allo scopo di accompagnare il processo di programmazione delle successive fasi di intervento per il periodo 2021-2027.

Gli esiti del monitoraggio saranno condivisi in sede di Sottocommissione Lavoro, anche con il coinvolgimento dei Fondi Paritetici Interprofessionali.

Il monitoraggio assicura, tra l'altro, la verifica dell'avanzamento finanziario della misura, al fine di accertare la percentuale di spesa effettiva dei voucher rispetto agli importi assegnati.

Regione Lombardia svolge un controllo sulle attività realizzate dagli Enti di Formazione basato sulla verifica dell'accuratezza, la pertinenza e la rilevanza delle informazioni trasmesse

attraverso il sistema informativo SIUF, procedendo, nel caso di accertata irregolarità, all'adozione dei provvedimenti sanzionatori.

D.5 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento relativo all'adozione del presente Avviso è individuato nel Dirigente *pro tempore* della Unità Organizzativa Sistema e Servizi Territoriali per il Lavoro della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro.

D.6 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 679/2016 e D.lgs. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all' Allegato A.5 ed a quanto precedentemente disposto.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente Avviso e i relativi allegati sono pubblicati:

- sul BURL;
- sul Portale Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it;
- nel sito della programmazione europea 2021-2027 dedicato al PR FSE+ www.fse.regione.lombardia.it;

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi all'attuazione del presente Avviso può essere richiesta **a cura del soggetto beneficiario** al seguente indirizzo mail: formazionec_quarta_ed@regione.lombardia.it indicando **obbligatoriamente l'ID domanda se già presentata o se salvata in bozza**.

Per le richieste di assistenza alla compilazione online nella piattaforma Bandi e Servizi e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di ARIA Spa al **numero verde 800.131.151**, operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico;
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica;

oppure richiedere l'apertura di un ticket scrivendo all'indirizzo bandi@regione.lombardia.it **indicando obbligatoriamente "ID domanda- Formazione Continua – Quarta Edizione" e specificando in modo chiaro la criticità**.

Per quesiti inerenti le piattaforme SIUL e SIUF contattare il **numero verde unico 800.591.826**, oppure richiedere l'apertura di un ticket scrivendo rispettivamente a: supporto-siuf@ariaspa.it (SIUF), info-siul@ariaspa.it (per SIUL),

Per rendere più agevole la partecipazione all' Avviso in attuazione della L.R. 1/2012, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

TITOLO	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER AZIENDALI A CATALOGO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA A VALERE SUL PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA FSE+ 2021-2027 - PRIORITÀ 1 OCCUPAZIONE – OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.4 – AZIONE D.1 – QUARTA EDIZIONE
DI COSA SI TRATTA	L'Avviso è attuato nell'ambito nel PR FSE+ 2021-2017, in particolare: • Priorità 1 Occupazione;

TITOLO	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER AZIENDALI A CATALOGO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA A VALERE SUL PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA FSE+ 2021-2027 - PRIORITÀ 1 OCCUPAZIONE – OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.4 – AZIONE D.1 – QUARTA EDIZIONE
	• Obiettivo specifico ESO4.4 “Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano conto dei rischi per la salute”; • Azione d.1. Sostegno all'adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 della Regione Lombardia. L'Avviso è finalizzato all'accrescimento delle competenze della forza lavoro occupata nel territorio regionale, mediante la concessione di voucher aziendali per la fruizione di corsi di formazione continua selezionabili dal Catalogo Regionale, denominato “Catalogo 2026 di Formazione Continua”.
CHI PUÒ PARTECIPARE	I soggetti ammessi a presentare domanda di contributo per l'erogazione di voucher formativi aziendali sono le imprese, aventi unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia, in particolare rientranti nelle seguenti categorie: le imprese, aventi unità produttiva/sede operativa attiva ubicata sul territorio di Regione Lombardia, rientranti nelle seguenti categorie indipendentemente dal codice Ateco posseduto. Con impresa s'intende, secondo la definizione prevista dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, un soggetto che svolge attività economica d'impresa in modo abituale, continuativo e prevalente, possiede una partita IVA, ed è iscritto alla Camera di Commercio di competenza. – Imprese, incluse le società cooperative; – Enti del Terzo Settore, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), che svolgono attività economica; – Associazioni riconosciute e fondazioni che svolgono attività economica, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche; Sono inoltre beneficiari: – Lavoratori autonomi e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che esercitano l'attività sia in forma autonoma sia in forma associata; – Ditte individuali. L'Avviso è destinato a: • lavoratori dipendenti, di datori di lavoro rientranti nelle categorie di cui al paragrafo A.3, assunti presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione

TITOLO	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER AZIENDALI A CATALOGO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA A VALERE SUL PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA FSE+ 2021-2027 - PRIORITÀ 1 OCCUPAZIONE – OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.4 – AZIONE D.1 – QUARTA EDIZIONE
	Lombardia, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale); • soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili); • titolari e soci di micro, piccole, medie e grandi imprese con sede legale in Lombardia e iscritte alla Camera di Commercio di competenza; • titolari di ditte individuali;
DOTAZIONE FINANZIARIA	Stanziamento Complessivo: € 10.000.000,00 a valere sul PR FSE + 2021-2027- Priorità 1 Occupazione – obiettivo specifico ESO4.4 – azione d.1.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	La misura trova attuazione mediante voucher formativi per la fruizione di corsi selezionabili dal Catalogo regionale della formazione continua. Ciascun lavoratore/libero professionista può fruire di uno o più percorsi formativi, fino al raggiungimento del valore complessivo di € 2.000,00 annuo. Ogni impresa ha a disposizione un importo massimo di € 50.000,00 spendibili su base annua. Il costo massimo rimborsabile all'impresa per la fruizione dei percorsi si differenzia in funzione del livello di competenze da acquisire: • Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF tra 6 e 8: fino a € 2.000,00 per lavoratore; • Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF tra 4 e 5: fino a € 1.500,00 per lavoratore; • Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF 3: fino a € 800,00 per lavoratore. Sono previste le seguenti percentuali di cofinanziamento privato da parte dei beneficiari: • 10 % per liberi professionisti, lavoratori autonomi e soggetti beneficiari fino a 9 addetti; • 30% per i beneficiari da 10 a 50 addetti; • 50% per i beneficiari a partire da 51 addetti; per tutti i percorsi formativi selezionati nell'ambito delle offerte formative presenti nel Catalogo di Formazione Continua.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Reg. (UE) n. 2831/2023, per gli aiuti di importanza minore "de minimis"

TITOLO	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER AZIENDALI A CATALOGO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA A VALERE SUL PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA FSE+ 2021-2027 - PRIORITÀ 1 OCCUPAZIONE – OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.4 – AZIONE D.1 – QUARTA EDIZIONE
PROCEDURA DI SELEZIONE	La procedura di richiesta del voucher è “a sportello”, sino all'esaurimento delle risorse disponibili. In ogni caso, il diritto al voucher è soggetto ai controlli di Regione Lombardia a seguito di istruttoria formale. Il contributo è erogato ai soggetti ammessi, a seguito della conclusione del corso e limitatamente ai lavoratori che hanno completato almeno il 75% della durata prevista del corso, a titolo di rimborso della spesa sostenuta dall'impresa. L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie al momento della richiesta.
DATA APERTURA	<u>Presentazione domanda di finanziamento (Voucher): a partire dalle ore 12:00 del 13 luglio 2026</u> <u>Presentazione offerte formative nel Catalogo: a partire dalle ore 12:00 del 2 luglio 2026</u>
DATA CHIUSURA	<u>Voucher: ore 17:00 del 31 marzo 2027, salvo esaurimento anticipato delle risorse</u> <u>Catalogo: ore 17:00 del 28 febbraio 2027 salvo chiusura anticipata dell'Avviso</u>
COME PARTECIPARE	La domanda di finanziamento deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi, di seguito BeS, all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it. Al termine della compilazione della domanda il soggetto richiedente deve provvedere ad <u>allegare la seguente documentazione</u>, caricandola sul sistema informativo: • Domanda di finanziamento, secondo il format dell'Allegato A.1; • Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in “de minimis”, secondo lo schema di cui all'Allegato A.2.a; • Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda solo nel caso in cui non sia il Legale rappresentante dell'impresa a presentare la domanda, secondo lo schema di cui all'Allegato A.3; • Certificato assicurativo che dia evidenza della stipula dell'assicurazione da danni catastrofali di cui al com. 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (obbligatorio per le imprese)²⁰, valido al momento della domanda di contributo.

²⁰ Sono esclusi dall'obbligo i liberi professionisti e i lavoratori autonomi.

TITOLO	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER AZIENDALI A CATALOGO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA A VALERE SUL PROGRAMMA REGIONALE LOMBARDIA FSE+ 2021-2027 - PRIORITÀ 1 OCCUPAZIONE – OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.4 – AZIONE D.1 – QUARTA EDIZIONE
	Oltre alla documentazione obbligatoriamente prevista al par. B.1.b. Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema Bandi e Servizi. L'istruttoria delle domande pervenute viene effettuata da Regione Lombardia entro 90 giorni solari successivi alla data di protocollazione elettronica. Il mese di Agosto è escluso dal calcolo dei 90 giorni La formalizzazione dell'istruttoria e la relativa concessione del contributo avverranno da parte di Regione Lombardia via pec, tramite la piattaforma Bandi e Servizi, all'indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata indicata nella domanda di finanziamento.
CONTATTI	Per assistenza tecnica sui diversi sistemi informativi, occorre aprire un ticket scrivendo esclusivamente a: • bandi@regione.lombardia.it (BES); • supporto-siuf@ariaspa.it (SIUF); • info-siul@ariaspa.it (per SIUL) oppure contattare il numero verde unico 800.591.826 per le piattaforme SIUL e SIUF e il numero verde 800.131.151 per la piattaforma BES • Per informazioni o chiarimenti in merito all'Avviso relativamente ai voucher è possibile rivolgersi a Regione Lombardia indirizzo mail: formazioneec_quarta_ed@regione.lombardia.it. • Per comunicare prima dell'inizio del corso l'erogazione in modalità FAD scrivere a: fad.formazionecontinua@regione.lombardia.it

** La scheda informativa dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.*

D.8 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi all'Avviso è tutelato ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*.

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, dell'Avviso e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia, per ciò che riguarda l'adozione dell'Avviso, e da Regione Lombardia per ciò che riguarda l'adozione degli atti attuativi dell'Avviso. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda scritta, secondo lo schema di cui all'**Allegato A.10** agli uffici competenti:

Regione Lombardia
Direzione Generale
Istruzione, Formazione, Lavoro
Piazza Città di Lombardia 1
20124 Milano
lavoro@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa € 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa € 2,00;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a € 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a € 0,50.

D.9 Definizioni e glossario

- **BeS:** Bandi e Servizi
- **BURL:** Bollettino Ufficiale Regione Lombardia
- **CIE:** Carta di Identità Elettronica
- **CNS:** Carta Nazionale dei Servizi
- **COR:** Codice identificativo dell'agevolazione riconosciuta nel Registro Nazionale Aiuti
- **Corso:** percorso formativo associato all'offerta formativa. Il corso ha un "ID Corso", (numero univoco generato dal sistema alla creazione di un nuovo corso). Nel corso vengono definite Area/Profilo/Competenze, Iscrizione Corsisti, Iscrizione Docenti, ecc;
- **COR:** Codice Registrazione Aiuto RNA
- **CRS:** Carta Regionale dei Servizi
- **COVAR:** codice Variazione RNA
- **CUP:** Codice Unico di Progetto è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP)
- **DURC:** Documento Unico di Regolarità Contributiva

- **Edizione:** specifica "aula" del corso, ogni singolo corso ricomprende una sola edizione. Ogni edizione è contraddistinta da un "ID edizione" (numero univoco generato dal sistema alla creazione di una nuova sezione)
- **EQF:** European Qualifications Framework
- **FSE:** Fondo Sociale Europeo
- **FSE+:** Fondo Sociale Europeo Plus
- **ITS:** Istituto Tecnico Superiore
- **QRSP:** Quadro Regionale degli Standard Professionali
- **RNA:** Registro Nazionale Aiuti di Stato
- **RUNTS:** Registro Nazionale Unico del Terzo settore
- **SIUF:** Sistema Informativo Unitario della Formazione
- **SIUL:** Sistema Informativo Unitario Lavoro
- **SIUO:** Sistema Informativo Unitario Operatori
- **SPID:** Sistema Pubblico di Identità Digitale
- **Offerta formativa:** insieme di proposte formative presentate nel Catalogo Regionale della Formazione Continua

D.10 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione delle offerte a Catalogo e creazione dei percorsi in SIUF	A partire dalle ore 12:00 del 2 Luglio 2026 (Catalogo 2026 di Formazione Continua)	https://www.formazione.servizirl.it/homepage/
Presentazione delle domande di voucher sul sistema informativo Bandi e Servizi	A partire dalle ore 12:00 del 13 luglio 2026	www.bandi.regione.lombardia.it Allegato A.1
Istruttoria per ammissibilità delle domande	Entro 90 giorni solari successivi alla data di protocollazione elettronica delle domande (salvo eventuali richieste di integrazioni e/o verifiche presso enti terzi relative agli obblighi di legge). Il mese di Agosto non è conteggiato nei 90 giorni	
Avvio del percorso formativo	Successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo	
Conclusione delle attività formative	Le attività devono iniziare entro 120 giorni solari dalla data di comunicazione via pec di ammissione della domanda di finanziamento e concludersi entro 120 giorni dalla data effettiva di inizio corso	
Presentazione della domanda di liquidazione	Entro 80 giorni solari dalla data di conclusione del corso di formazione, vale a dire dall'ultimo giorno del corso di formazione (che deve coincidere con la data di chiusura del corso in SIUF da parte del soggetto erogatore). Nel caso in cui il corso sia concluso ma la domanda di voucher risulti in istruttoria da parte di Regione Lombardia, il termine degli 80 giorni decorre dalla data di concessione del contributo. Il mese di Agosto non è conteggiato negli 80 giorni	Allegato A.6

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Atto di liquidazione del saldo da parte di Regione Lombardia	Entro 80 giorni solari dalla data di presentazione della richiesta di liquidazione (salvo eventuali richieste di integrazioni e/o verifiche presso enti terzi relative agli obblighi di legge).	

D.11 Allegati

A.1. Domanda di finanziamento

A.2. Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni per la concessione di aiuti

A.2.a. Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in “de minimis”

A.3. Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda di voucher

A.4. Domanda di iscrizione agli interventi FSE+

A.5. Informativa relativa al trattamento dei dati personali

A.6. Domanda di liquidazione di voucher aziendali a catalogo

A.7. Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda di liquidazione

A.8. Indicazioni operative per il rilascio delle certificazioni finali

A.8.a. Attestato di partecipazione

A.8.b. Attestato di partecipazione con il riconoscimento delle abilità e conoscenze

A.8.c. Attestato di Competenza

A.9. Modalità operative per l'utilizzo del sistema GRS di registrazione elettronica delle attività formative per i percorsi attivati nell'ambito dell'Avviso di formazione continua – seconda edizione

A.10. Richiesta di accesso agli atti

A.11. Comunicazione di rinuncia

A.12. Autodichiarazione attestazione condizione di persona sottoposta a provvedimento dell'Autorità giudiziaria

A.13. Comunicazione di concessione

A.14. Elenco competenze con EQF 3 del “Catalogo 2026 di Formazione Continua”